

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI
Crown Imballaggi Italia s.r.l. – sede legale: Parma Strada Ugozzolo 100/A**

<u>DEFINIZIONI</u>	4
<u>PARTE PRIMA</u>	7
<u>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</u>	7
<u>1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</u>	7
1.1 LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI, SECONDO LA DISCIPLINA INTRODotta DAL D.LGS. 231/2001.	7
1.2 I REATI PRESUPPOSTI ALLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. N. 231/2001	10
1.3 LA NON CONFIGURABILITÀ DI UNA RESPONSABILITÀ DA REATO DEL GRUPPO	11
1.3.1 La responsabilità della <i>holding</i> per il reato commesso nella controllata	12
1.4 ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	13
1.5 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	15
<u>IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L.</u>	15
<u>1. ADOZIONE DEL MODELLO</u>	15
1.1 PREMessa	15
1.2 FINALITÀ DEL MODELLO	19
1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI: METODOLOGIA DI LAVORO.	20
1.4 STRUTTURA DEL MODELLO: SEZIONI PRIMA E SECONDA E ALLEGATI	22
1.5 DESTINATARI	23
<u>2. ORGANIGRAMMA E PROCESSI SENSIBILI DI CROWN IMBALLAGGI S.R.L.</u>	25
2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CROWN IMBALLAGGI S.R.L.	25
2.2 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2.3 DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
2.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
2.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
2.5.1 Obblighi informativi nei confronti dell'OdV	35
2.5.2 PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI	36
2.5.3 Segnalazioni anonime	39

2.5.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	39
2.6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	39
2.6.1 Funzione del sistema disciplinare	39
2.6.2 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni	40
2.6.3 Sanzioni applicabili ai Dipendenti	41
2.6.4 Sanzioni applicabili ai Dirigenti	43
2.6.5 Sanzioni applicabili nei rapporti con soggetti afferenti a società del gruppo, collaboratori esterni e partner	43
2.6.6 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	44
2.6.7 Sanzioni nei confronti del Sindaco Unico	44
2.7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	44
2.8 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	45
2.8.1 Informazione rivolta al personale	45
2.8.2 Formazione del personale	45
2.9 GESTIONE DEL RISCHIO (CO SO REPORT II)	47
2.10 I PROCESSI SENSIBILI DI CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L.	50
2.11 ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO	52
REATI IL CUI RISCHIO DI COMMISSIONE È VALUTATO MEDIO O ALTO	52
2.11.1 Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 <i>bis-1</i> - D.lgs. 231/2001)	52
2.11.2 Le fattispecie relative ai reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001)	53
2.11.3 Reati contro la sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001)	61
2.11.4 Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	62
B) REATI IL CUI RISCHIO DI COMMISSIONE È BASSO O RESIDUO	65
2.11.5 Reati ambientali	65
2.11.6 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)	66
2.11.7 Criminalità informatica, violazione del diritto d'autore ed illecito trattamento di dati (art. 24 <i>bis</i> D.lgs. 231/2001)	69
2.11.8 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	70
PARTE TERZA	72
<hr/>	
<u>3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001</u>	72
A) INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DI QUEI REATI IL CUI RISCHIO DI COMMISSIONE È VALUTATO MEDIO O ALTO E QUINDI RILEVANTE	74

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.	74
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI SOCIETARI	75
3.3.1 Attività sensibili in relazione ai reati societari	75
3.3.2 Regole specifiche valide per le attività sensibili inerenti ai reati societari	77
3.3.3 Presidi in materia di "Corruzione tra privati"	79
LA POLITICA DI ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO CROWN- PRINCIPI GENERALI	80
3.4 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA SUL LAVORO.	83
B) INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DELLE RIMANENTI CATEGORIE DI REATI IL CUI RISCHIO DI COMMISSIONE È BASSO O RESIDUO	91
3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI ATTRAVERSO EROGAZIONI PUBBLICHE	91
3.5.1 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico ufficio o servizio: elenco esemplificativo.	91
3.6 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE A PREVENIRE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	94
3.7 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	96
3.8 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI	98
3.9 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI AMBIENTALI	99
3.10 PRESIDIDI IDONEI A PREVENIRE I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI	100
3.10.1 Regole idonee ad evitare la commissione di reati informatici. Regole relative ai crimini in violazione del diritto d'autore.	101
3.10.2 Modalità di gestione del sistema informatico	102
3.11 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE A PREVENIRE IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	105
<u>ALLEGATI</u>	<u>107</u>

DEFINIZIONI

- “Autore del reato”: uno o più Destinatari del Modello che, rivestendo una determinata qualifica all’interno di Crown Imballaggi Italia S.r.l., o comunque operando per conto di essa, commette uno dei Reati;
- “CCNL”: contratto collettivo nazionale del lavoro attualmente in vigore ed applicato da Crown Imballaggi Italia S.r.l.;
- “Codice Ambiente o Testo Unico Ambiente”: D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006;
- “Codice Etico”: testo contenente i diritti ed i doveri morali di Crown Imballaggi Italia S.r.l. che definisce la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano all’attività aziendale;
- “Collaboratori non continuativi”: soggetti impegnati in Crown Imballaggi Italia S.r.l per incarichi temporanei o per periodi limitati nel tempo;
- “Crown Imballaggi”: Crown Imballaggi Italia S.r.l.;
- “CdA”: Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi Italia S.r.l.;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Crown Imballaggi sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, nonché quei soggetti esterni all’organizzazione aziendale che prestano attività di consulenza ed assistenza di ogni tipo nell’interesse di Crown Imballaggi;
- “Destinatari del Modello”: tutti i soggetti coinvolti nell’attività di Crown Imballaggi, ivi inclusi tutti i dipendenti, il personale interno, il personale afferente ad altre società, i collaboratori, anche non continuativi e gli *stakeholders*;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Crown Imballaggi, compresi i dirigenti ed i collaboratori non occasionali;
- “D.lgs. 231/2001 o Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “*due diligence*”: attività di controllo e confronto della documentazione inerente ad una determinata società;

- “D.V.R.”: Documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 D. lgs. 81/2008;
- “*e-learning*”: metodologia di insegnamento e apprendimento che coinvolge sia l’insegnante che l’apprendista, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- “Fornitori continuativi”:soggetti che hanno rapporti di fornitura continuativa di beni o servizi con Crown Imballaggi;
- “funzione aziendale”: comparto di Crown Imballaggi cui è devoluta una singola attività unitariamente intesa od un singolo ramo dell’oggetto sociale di Crown Imballaggi;
- “Modello” o “Modello Organizzativo”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001;
- “Organismo di Vigilanza o OdV”: organismo interno a Crown Imballaggi, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed alla verifica del suo costante aggiornamento;
- “Organi sociali”: i componenti del Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi;
- “*Outsourcing*”: tutte le forniture di beni e servizi che Crown Imballaggi richiede a terzi soggetti;
- “P.A.”: tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti;
- “Parte Generale”: Parte generale del Modello ove sono indicati i principi generali del medesimo ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza;
- “Parte Speciale”: Parte speciale del Modello recante la metodologia di risk Analysis adottata per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto detti rischi;
- “P.A.”: tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti;
- “Partner”: controparti contrattuali di Crown Imballaggi, quali, ad esempio, fornitori, consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui Crown Imballaggi addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione (associazione temporanea d’impresa – ati, *joint venture*, consorzi, etc);

-“Personale”: personale addetto alle attività svolte da Crown Imballaggi, ivi inclusi i soggetti apicali, i soggetti sottoposti all'altrui direzione e, infine, i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo organici alla struttura di Crown Imballaggi;

-“Processi sensibili”: un insieme di attività di Crown Imballaggi nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di commissione dei reati;

-“Reati”: i singoli reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001, quindi, uno dei reati presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti;

-“Responsabile di funzione”: soggetto responsabile di una area funzionale identificata come significativa all'esito dell'analisi dei rischi, individuato sulla base dell'organigramma di Crown Imballaggi;

-“Risk assesment”: attività di individuazione delle singole aree di rischio riferite ad ogni attività eseguita da Crown Imballaggi finalizzata ad individuare, succesivamente, i concreti rischi in riferimento ai singoli Reati;

-“R.L.S.”: Responsabile della sicurezza incaricato dai lavoratori come identificato nel Testo Unico Sicurezza;

-“R.S.P.P.”: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione come identificato nel Testo Unico Sicurezza”;

-“soggetti apicali”: soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/2001, ricoprono incarichi di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente ovvero di un'unità organizzativa dotata di sufficiente autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, di fatto, gestiscono o controllano l'ente;

-“soggetti sottoposti all'altrui direzione”: soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/2001, che dipendono dalla vigilanza e dal controllo dei soggetti apicali;

-“stakeholders”: tutti quei soggetti che, a vario titolo, anche in via solamente occasionale, siano portatori di interessi di Crown Imballaggi;

-“Testo Unico Sicurezza”: Testo Unico di cui al D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche;

-“whistleblower”: soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero che comunica una violazione del presente modello, del codice etico o la potenziale commissione di Reati.

PARTE PRIMA
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando in parte la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, etc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal decreto legislativo 231/2001, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del D.lgs. 231/2001, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Il D.lgs. 231/2001 si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e - allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi, quantomeno europei - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal

conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, sovente rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato ed il suo accertamento segue le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D.lgs. 231/2001 contiene un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie comminate utilizzando delle quote, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive tra cui la sospensione o la revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi; fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme delle norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale; ciò solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore. In particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente e che tale reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.lgs. 231/2001: ciò comporta, ai fini del presente Modello organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che Crown Imballaggi si trova a compiere all'estero. Tale aspetto sarà vagliato nella seconda parte di questo documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente collettivo.

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, come già detto, deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi di una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

I potenziali soggetti attivi del reato presupposto alla responsabilità degli enti sono:

- a) "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi" (cosiddetti soggetti apicali);
- b) "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)" (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti la gestione ed il controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando cioè l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione - rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente - delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale": si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell'ambito di società strutturate su più sedi e stabilimenti e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un Modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in Crown Imballaggi sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività "sensibili" nell'ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell'art. 5 fa riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale". Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che "la scelta di limitare la responsabilità della *societas* al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale". Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un'esclusione della responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente; dall'altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché acquista sempre maggior rilievo l'importanza anche del singolo dipendente nelle scelte e nelle attività dell'ente.

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte da Crown Imballaggi, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, nel denegato caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di controllo interno.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come assenza o inefficacia di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

1.2 I reati presupposti alla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da Crown Imballaggi, al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini di tale fonte normativa.

Inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa - per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del D.lgs. 231/2001 - anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis*), ai reati societari (art. 25 *ter*), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 *quater*), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 *quater*), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), nonché, attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di market abuse (insider trading e aggrigotaggio, art. 25 *sexies*). L'intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l'ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie "presupposto"; infatti, sono stati successivamente introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (art. 25 *septies*) nel 2007 - poi modificati dal D.lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*), i reati informatici e di illecito utilizzo dei dati (art. 24 *bis*), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*), i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies*), l'induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25 *decies*), i reati ambientali (art. 25 *undecies*) ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*). Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di reato, tra esse, la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti nonché, da ultimo, la legge n. 68 del 22 maggio 2015 che, modificando l'art. 25 *undecies* del decreto relativo ai reati ambientali, ha introdotto i c.d. "ecoreati" e la legge n. 69 del 27 maggio 2015 che è intervenuta modificando i reati societari richiamati dall'art. 25 *ter* del decreto.

La scelta del Legislatore, quindi, è stata quella di prevedere la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di alcuni reati già previsti dal Codice Penale e da altre leggi, la cui puntuale indicazione è contenuta in un separato documento, "Elenco Reati" (**All. 1**), parte integrante del presente Modello.

Di seguito saranno indicate solo le categorie di Reati richiamate dagli artt. 24 e seguenti del Decreto.

- 1) Reati contro il patrimonio della P.A. commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24);
- 2) Reati contro la P.A. (art. 25);
- 3) Reati di falso nummario e contro l'industria ed il commercio (artt. 25 *bis* e 25 *bis.1*);

- 4) Reati societari (art. 25 *ter*);
- 5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- 6) Reati contro la personalità individuale (artt. 25 *quinques* e 25 *quater*- 1);
- 7) Reati di "abuso di mercato" (art. 25 *sexies*);
- 8) Reati commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25 *septies*);
- 9) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- 10) Delitti di criminalità organizzata (art 24 *ter*);
- 11) Reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- 12) Reati inerenti la criminalità informatica e l'illecito trattamento di dati (art. 24 *bis*);
- 13) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art 25 *novies*);
- 14) Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *novies* - *rectius*: *decies* -);
- 15) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

1.3 La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo ed il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo.

Tuttavia, l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Il gruppo non è ente e pertanto non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e quindi non è inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n.231/2001. Non si può pertanto configurare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Al contrario gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. E' dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.

Come affermato in una recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658/2014), non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alla controllante.

Dunque, problema fondamentale è stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo.

In secondo luogo, occorre chiarire quali rimedi organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo – in primo luogo la *holding* – per non incorrere in responsabilità a seguito del reato commesso dagli esponenti di un'altra società del gruppo.

1.3.1 La responsabilità della *holding* per il reato commesso nella controllata

In passato, si è proposto di intendere in senso estensivo l'interesse, criterio oggettivo di imputazione di responsabilità da reato (art. 5, comma 1, decreto 231), per farvi rientrare anche l'interesse, unitario e autonomo rispetto a quelli di ciascuna società del gruppo, riferito alla holding (cd. *Interesse di gruppo*).

Il riferimento normativo di tale impostazione è stato individuato dall'art. 2497 del codice civile che esclude la responsabilità civile delle società capogruppo nei confronti dei creditori e dei soci delle controllate, quando la diminuzione di valore della partecipazione di questi ultimi e la lesione dell'integrità del patrimonio della controllata risultino compensate dai vantaggi economici derivanti, per queste società, dall'appartenenza al gruppo.

La riforma del diritto societario si è limitata a prendere atto di un fenomeno organizzativo economicamente diffuso, disciplinando a fini civilistici i rapporti e i profili dei soggetti che vi appartengono, mentre non ha dato espressa dignità giuridica a un generale interesse di gruppo.

Inoltre la giurisprudenza di legittimità (*cf.* Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente devono essere riscontrati in concreto.

La dottrina si è pertanto interrogata sull'imputazione alla Capogruppo della responsabilità per il reato della società controllata, qualificando i vertici della prima come amministratori di fatto della seconda.

Tale soluzione non è tuttavia configurabile. Le singole società del Gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possono qualificarsi come "*unità organizzativa della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale*".

La stessa disciplina codicistica dell'amministratore di fatto si oppone alla qualificazione della controllante come tale rispetto alla controllata. Infatti l'art. 2639 c.c. consente di estendere la qualifica soggettiva a condizione che vi sia esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della figura formale corrispondente.

Inoltre il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sé una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.). Non c'è alcuna disposizione che preveda in capo agli apicali della controllante l'obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata.

In conclusione non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Secondo quanto disposto dalle recenti Linee Guida approvate da Confindustria la *Holding* potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- Persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante, provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- - coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

Essendo Crown Imballaggi società controllata da Crown Holdings Italia S.r.l. e facente parte di un gruppo di imprese nel presente Modello sono stati presi in considerazione gli aspetti organizzativi di gruppo della società anche in rapporto alla società controllante.

1.4 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il legislatore prevede come strumento per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'adozione di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione e di gestione il quale sia idoneo a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quelli che si sono in concreto verificati.

Da tali norme del Decreto, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede infatti che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne consegue che l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, vale a dire il Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi - non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto "possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni

rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

Le caratteristiche proprie di Crown Imballaggi consentono di fare riferimento in genere alle Linee Guida di Confindustria, di cui si dirà a breve, derogando ad alcune delle loro statuizioni per meglio rispondere alla concreta necessità preventiva dell'organizzazione.

1.5 Linee Guida di Confindustria

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* decreto legislativo n. 231/2001 forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e quindi dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Nella predisposizione del presente Modello, Crown Imballaggi si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 comma n. 3 del Decreto.

Tale scelta è stata dettata dall'esigenza di individuare le migliori procedure per prevenire la commissione dei Reati.

Resta inteso che, proprio seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello tiene conto delle peculiarità della tipologia di attività e della struttura organizzativa di Crown Imballaggi.

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

1.1 Premessa

Crown Imballaggi Italia s.r.l. è una società con sede legale in Parma, via Ugozzolo 100/A, e ulteriori nove unità locali, una sita in Pratola Peligna (AQ), una sita in Capriate San Gervasio (BG), una sita in Guardamiglio (LO), due site nel Comune di Aprilia (LT), una sita in Calerno di S. Ilario d'Enza (RE), una sita in Montecchio Emilia (RE), una sita in Battipaglia (SA) ed infine una in Nocera Superiore (SA).

L'organizzazione operativa è territorialmente ripartita in tre divisioni operative:

- Food Nord, comprende gli stabilimenti di Parma e S.Ilario d'Enza;
- Food Sud, comprende gli stabilimenti di Nocera Superiore e Battipaglia;
- Closures, comprendente lo stabilimento di Aprilia.
- Bevcan, sita presso lo stabilimento di S.Ilario d'Enza.

Le funzioni di direzione operativa sono ripartite per settore economico e all'interno di questo per area geografica. Come si esplicherà meglio in seguito, alcune funzioni, quali quelle amministrativa, contabile e finanziaria, sono organizzate e svolte centralmente ad opera della società controllante.

Crown Imballaggi è parte di un Gruppo di imprese ed è controllata per l'intero capitale sociale della Crown Holding Italia S.r.l.

Inoltre, tutto il Gruppo italiano, è - a sua volta - parte del Gruppo internazionale Crown, la cui società controllante è la Crown Holdings Inc, con sede centrale a Filadelfia (USA), leader mondiale nel settore degli imballaggi metallici.

La struttura organizzativa del gruppo Crown prevede una suddivisione - innanzitutto - in tre macro regioni:

- Europa ed Africa;
- Americhe;
- Asia.

Nell'ambito della divisione europea, avente sede a Zug, oltre alle funzioni tipicamente di "corporate", si è adottata una articolazione per settore merceologico su tre linee di prodotto:

- scatole per alimenti e capsule metalliche (*Food&Closures*);
- lattine per bevande (*Bevcan*);
- bombolette aerosol e contenitori per prodotti tecnici e promozionali (*Aerosols&Speciality Packaging*).

Ognuno dei tre settori prevede un responsabile cui fanno riferimento le funzioni commerciale, tecnico-produttiva, qualitativa, controllo di gestione e risorse umane. I settori merceologici di Crown Imballaggi sono quelli definiti sopra come "scatole per alimenti (*Food*)", "capsule metalliche per vasi di vetro (*Metal Closures*)" e lattine per bevande (*Bevcan*); quest'ultima a seguito di fusione per incorporazione di Crown Bevcan Italy S.r.l. in Crown Imballaggi Italia S.r.l. Dunque, per alcune delle scelte sia di gestione che operative, Crown Imballaggi è soggetta al controllo della struttura europea di riferimento nel settore produttivo definito, appunto, "scatole per alimenti (*Food*), "capsule metalliche per vasi di vetro (*Metal Closures*)" e lattine per bevande (*Bevcan*).

Da quanto è emerso sussistono due differenti linee di controllo rilevanti per Crown Imballaggi:

- La prima, di detenzione del capitale, facente capo a Crown Holdings Italia s.r.l.

Il controllo - qui - si esaurisce nella sfera giuridica della proprietà del capitale sociale. Le uniche attività che sono state accentrate presso la Capogruppo Italiana sono quelle parti di attività di natura finanziaria, amministrativa e contabile, analiticamente indicate negli allegati al modello. Sinteticamente si tratta delle attività di elaborazione dei dati contabili ed amministrativi, dell'assistenza nella gestione finanziaria e di altri supporti tecnici.

- La seconda, consistente nella direzione strategica, di gestione e imprenditoriale, facente capo al settore scatole per alimenti e capsule metalliche per vasi di vetro europei del Gruppo.

Il controllo - qui - si manifesta con la diretta partecipazione dei vertici della struttura di Gruppo nel Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi. La controllante, dunque, non esprime una vera e propria etero-direzione della società, poiché l'influenza si manifesta tutta all'interno della medesima Crown Imballaggi, a mezzo della volontà espressa dal suo organo di amministrazione. Il Gruppo, quindi, si occupa principalmente di armonizzare le scelte imprenditoriali del settore di riferimento, ad esempio indicando *policies* generali nei settori vendite, acquisti ed investimenti e gestendo centralmente altre economie di scala.

Ne consegue che Crown Imballaggi svolge piena attività d'impresa in territorio italiano, giovandosi dei succitati siti produttivi.

Crown Imballaggi, inoltre, è fornita di personalità giuridica e rientra pacificamente fra gli enti ai quali è attribuita la responsabilità amministrativa dipendente da reato, secondo il tenore letterale dell'art. 1, comma 2, D.lgs. 231/2001.

Per quanto attiene ai profili di responsabilità di Gruppo, qui richiamati in quanto rilevanti per l'analisi dei processi sensibili e delle aree di effettivo rischio di commissione dei reati in Crown Imballaggi, è necessario distinguere il controllo gestionale, effettuato da società estera, da quello civilistico di Crown Holdings Italia s.r.l.

Per quanto attiene al controllo gestionale, è dirimente che il controllo si manifesti direttamente nell'organo amministrativo di Crown Imballaggi. In questo modo, non può dirsi neppure che vi sia un controllo ed un indirizzo che provenga dal Gruppo, al di fuori di Crown Imballaggi; anzi, è proprio l'organo amministrativo della società che - legittimamente - determina le strategie di impresa e ne verifica l'attività.

Tuttavia, anche qualora il controllo fosse avvenuto ad opera di società straniera, secondo talune interpretazioni del D.lgs. 231/2001, dei reati commessi nel contesto dell'operatività di una società a responsabilità limitata, seppure parte di un Gruppo multinazionale straniero, non può in ogni caso rispondere la Capogruppo estera, e questo per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché l'illecito amministrativo, qualora fosse attribuito alla società con sede all'estero, sarebbe commesso integralmente fuori dall'Italia (ivi, infatti, avrebbe luogo l'omissione del dovere di diligenza, consistente nel mancato controllo sui dirigenti-

dipendenti e nell'omessa predisposizione di idoneo modello organizzativo) e non sarebbe quindi punibile per la legge italiana; in secondo luogo perché il D.lgs. 231/2001 impone un dovere di organizzazione che può essere proprio solo di enti italiani (in questo senso Di Giovine, in *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, 2005, p. 39).

Consta, tuttavia, almeno una influente interpretazione giurisprudenziale, ad oggi l'unica sul punto. Il GIP presso il Tribunale di Milano, infatti – in un caso, si badi, in cui dirigenti (cd. apicali) di una società straniera avevano operato direttamente in Italia, commettendo personalmente fatti considerati punibili come reato – ha affermato che “sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia (...) hanno sempre il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il D.lgs. n. 231/2001”. Di conseguenza il giudice ha ritenuto applicabile (e ha applicato) una misura cautelare prevista dal D.lgs. n. 231/2001 a una società di diritto tedesco (Gip Tribunale Milano, 27 aprile 2004, Siemens AG, in *Foro it.* 2004, II, 435).

Prudenzialmente, dunque, dovremmo concludere che Crown Imballaggi risponde ai sensi del D.lgs. 231/01 se il reato è commesso (art. 5 D.lgs. 231/2001):

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”;*
- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”.*

Appare, da questo punto di vista, irrilevante la dipendenza formale – individuata ai sensi giuslavoristici o contrattuali – del soggetto che opera in nome e per conto di Crown Imballaggi e sotto la direzione degli apicali di questa.

Pertanto, sotto questo profilo, nel prosieguo sarà necessario analizzare l'intera attività di Crown Imballaggi, quale possibile ambito di realizzazione dei reati rilevanti *ex* D.lgs. 231/2001.

Per quanto attiene al controllo societario-civile di Crown Imballaggi, giova ricordare nuovamente quanto disposto dal GIP presso il Tribunale di Milano, secondo cui la responsabilità dell'ente *“può colpire la Capogruppo non in modo indiscriminato o irragionevole, ma solo quando sussista nei suoi confronti il criterio d'imputazione dell'atto all'ente, cioè l'appartenenza qualificata all'ente della persona fisica che ha commesso il reato, ciò che garantisce dal rischio di qualsiasi arbitraria e ingiustificata estensione della responsabilità”.* È questo il caso del concorso tra soggetti qualificati, appartenenti alla controllata ed alla Capogruppo, nel fatto di reato, e sempre che sussista l'interesse del Gruppo- concretamente inteso – e non della sola controllata.

Tanto premesso, rilevato altresì che i servizi centralizzati presso la Capogruppo (come la stesura dei bilanci, gran parte della funzione contabile e la direzione informatica) o condivisi con più società del Gruppo (come le risorse umane) sono operativamente gestiti in parte presso Crown Imballaggi ed in parte in Crown Holdings Italia s.r.l., l'analisi delle aree a

rischio di commissione dei reati rilevanti *ex* D.lgs. 231/2001, - prudenzialmente - non può che estendersi all'intera attività di Crown Imballaggi.

Nondimeno, per quella parte di processi interamente gestita da personale della Capogruppo e presso la sede operativa di quest'ultima, non sussistono profili di rischio di commissione di illeciti. Per queste aree, l'analisi del rischio e la predisposizione dei controlli utili alla sua diminuzione, sono indicati nel modello organizzativo della Capogruppo.

Infine, si segnala che per tutte le consociate del Gruppo Crown, si applica il Codice Etico (codice di condotta aziendale ed etica) applicato dall'intero Gruppo internazionale Crown.

Pertanto, ogni riferimento del presente Modello organizzativo al Codice Etico è da intendersi al detto documento di Gruppo.

Analogamente, si applicano in Crown Imballaggi le *policies* ed i protocolli provenienti dalla Capogruppo (Europea e, per alcuni profili, U.S.A.), essendo comuni a tutte le società consociate. Tali procedure integrano e definiscono i protocolli e, in generale, il modello organizzativo posto a presidio del rischio di commissione dei reati e, anche ove non espressamente richiamati nel prosieguo, sono da ritenersi parte integrante del presente Modello organizzativo.

1.2 Finalità del Modello

La scelta di Crown Imballaggi di provvedere all'elaborazione di un Modello di organizzazione e gestione, riflette la più ampia politica d'impresa della società, che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale ad essa afferente (dal *management* ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners*, circa una gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti nonché dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e proceduralizzare le attività svolte all'interno della società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In questo quadro, Crown Imballaggi vuole perseguire, attraverso l'adozione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001, l'obiettivo di rendere l'insieme di regole e controlli, già esistente, conforme anche alla finalità della prevenzione dei reati indicati dal decreto stesso. Inoltre, la società vuole sottolineare, nei confronti di tutto il personale e di tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari, che Crown Imballaggi condanna nel modo più assoluto ogni condotta contraria a leggi, regolamenti, o comunque tenuta in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira.

In tale ottica, l'adozione del Modello di organizzazione, anche integrando i piani formativi aziendali, assicura l'importante risultato di informare il personale della società ed i collaboratori e *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri compiti.

1.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro.

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce Crown Imballaggi, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società - e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse -, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.Lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma e ripartizione delle funzioni;
- ordini di servizio anche in lingua straniera - previa verifica di comprensione - (*job descriptions*), brevi report per le persone sottoposte all'altrui direzioni e codici etici esistenti (codice di gruppo e Purchasing Code of Ethics);
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica;
- manuali, regolamenti operativi e procedure formalizzate, comprese quelle di Gruppo;
- regolamenti di spesa;
- sistema di *auditing* interno al Gruppo;

- sistema sanzionatorio esistente;
- contrattualistica rilevante;
- sistemi di gestione implementati sulla base di normative tecniche (HACCP, ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001), nonché le relative certificazioni;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di Crown Imballaggi, prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie *policies* e delle procedure nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Presidente del CdA, *Plant Manager*, Responsabile Amministrazione, *Controller*, ecc.) condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della società. I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* protrattasi per alcuni mesi, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal D.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato. Il risultato di siffatta attività è stato confluito - in versione sintetica - nel report di analisi della situazione c.d. As Is.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi emersa dalla compilazione delle schede di cui sopra, è stata confrontata con le esigenze ed i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di

individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre e concordare con il soggetto responsabile della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, di identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative esplicitamente codificate (es. procedure SOX) ovvero non normativizzate, ma ugualmente rispettate nella pratica operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, la società è dotata dei protocolli di decisione e gestione come di seguito negli descritti, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. I protocolli di decisione e gestione anzidetti sono conosciuti dai Responsabili di Funzione.

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati è stata realizzata mediante l'utilizzo di un regolamento di spesa che già tiene in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato. Segnatamente, il regolamento di spesa, modulato sulle procedure SOX - verificate periodicamente con apposito audit -, prevede che le procedure inerenti ai flussi finanziari garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale. Siffatto regolamento assicura inoltre che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società già adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che Crown Imballaggi riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti ad Crown Imballaggi.

1.4 Struttura del Modello: sezioni prima e seconda e allegati

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di una parte prima, volta ad illustrare le finalità e i contenuti del D.lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento. La parte seconda, invece, costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi,

all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Il Modello si completa con i suoi allegati, anche su supporto informatico, - che ne costituiscono parte integrante:

1. Interviste ai soggetti chiave nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
2. Organigramma aggiornato di Crown Imballaggi Italia s.r.l.;
3. *Job Descriptions* dei responsabili di funzione;
4. Normative tecniche di settore adottate (es. Sistema HACCP, BS OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001);
5. principi CFAP (Crown Financial Accounting Principles);
6. principi CEAP (Crown European Administration Policies);
7. Protocollo Anti-Corruption Policy Italian;
8. Purchasing Code of Ethics;
9. Code of Business Conduct and Ethics,
10. Procedure aziendali e di Gruppo in essere;
11. Sistema di gestione delle risorse informatiche, INF 01, Internet Policy;
12. Sistema di gestione dei dati riservati;
13. Contratto di fornitura delle attività amministrative, contabili e finanziarie ad opera del settore SSC di Crown Holdings Italia s.r.l., comprensivo delle tabelle analitiche;
14. Codice Etico di Gruppo;
15. Sistema di sicurezza e prevenzione degli infortuni, conforme al dettato legislativo, nonché a quanto indicato dal BS OHSAS 18001.

Questi documenti sono conservati accuratamente, sotto il controllo dell'Ufficio personale. Il Modello organizzativo è fisicamente disponibile costantemente in azienda presso l'Ufficio personale che ne conosce la dislocazione, e, richiesto, ne autorizza la consultazione registrandone l'accesso. Gli allegati, così come il Modello organizzativo in versione integrale, sono disponibili su apposito indirizzo Intranet ovvero su supporti magnetici custoditi dall'Ufficio personale.

1.5 Destinatari

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale di Crown Imballaggi che si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono, dunque, essere rispettate dal personale dirigenziale, che opera in nome e per conto della società, e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati circa i contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità pure indicate dal presente. Oltre ai dipendenti della società il presente Modello si applica, ove possibile, anche ad altri soggetti del Gruppo Crown - da intendersi nella sua accezione più ampia -, qualora gli stessi svolgano attività riguardanti Crown Imballaggi.

Al fine di garantire un'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti, ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a Crown Imballaggi per la realizzazione delle proprie attività. Il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa.

Rispetto ai Partner ed alle altre società consociate nel Gruppo, oltre che nei raggruppamenti d'impresе cui partecipi, anche se legati in *joint venture* o in altri rapporti contrattuali con Crown Imballaggi, si prevede che la società – prima di vincolarsi contrattualmente ai terzi con stabili vincoli contrattuali – svolga un'adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti (soci e amministratori), la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera ed i rapporti con le autorità pubbliche.

2. ORGANIGRAMMA E PROCESSI SENSIBILI DI CROWN IMBALLAGGI S.R.L.

2.1 Struttura organizzativa, di gestione e di controllo di Crown Imballaggi S.r.l.

Crown Imballaggi Italia s.r.l. è una società con sede legale e amministrativa in Parma, via Ugozzolo 100/A, ed ulteriori nove unità locali, una sita in Pratola Peligna (AQ), una sita in Capriate San Gervasio (BG), una sita in Guardamiglio (LO), due site nel Comune di Aprilia (LT), una sita in Calerno di S. Ilario d'Enza (RE), una sita in Montecchio Emilia (RE), una sita in Battipaglia (SA) ed infine una in Nocera Superiore (SA).

La società adotta un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale, costituito dal Consiglio di Amministrazione, dotato di tutti i poteri ordinari e straordinari per lo svolgimento di tutte le attività di amministrazione. La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a due dei tre consiglieri facenti parte del CdA, ed ai procuratori, direttori o institori i cui poteri sono definiti nell'atto di nomina o in altra delibera.

Il sistema di controllo amministrativo e contabile sono attribuiti e gestiti da una società di revisione. Per quanto attiene il controllo di legalità viene affidato al Sindaco Unico. In virtù della citata appartenenza al Gruppo Crown, la società è soggetta a periodici audit di Gruppo. Infine, per il rispetto delle normative tecniche di settore, la società è soggetta a certificazione.

La struttura operativa, le risorse aziendali ed i processi di Crown Imballaggi costituiscono l'oggetto dell'analisi effettuata. I processi maggiormente sensibili alla commissione dei reati individuati e le responsabilità delineate per ruolo e funzione aziendale sono dettagliate nel prosieguo.

Essendo la società parte del gruppo multinazionale Crown, le procedure previste sono coordinate con quelle di Gruppo e sono vincolanti anche per i soggetti afferenti ad altre società del medesimo insieme di enti, ove applicabili, nei termini e modi delineati dettagliatamente nel prosieguo.

2.2 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 231/2001 prevede, quale elemento di fondamentale importanza, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In relazione all'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e all'esigenza di attuare efficacemente il Modello, si è deciso di nominare un Organismo di Vigilanza secondo i principi qui dappresso descritti.

Il D.lgs. 231/2001, in virtù delle modifiche normative apportate dall'art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l'OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo.

Crown Imballaggi ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV plurisoggettivo, composto da tre soggetti qualificati professionalmente proprio nelle aree di maggior rischio di reato, tutti esterni all'ente e tutti dotati dei requisiti di legge.

Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzativa e la partecipazione nel Gruppo, a garantire l'effettività dei controlli cui l'OdV è istituzionalmente preposto. Uno dei tre membri dell'Organismo, infatti, è persona che collabora da tempo con l'ente ed è interna ad altra società del medesimo Gruppo. Questa figura garantisce il miglior monitoraggio costante della corretta applicazione del modello, mentre le altre due professionalità, del tutto esterne, garantiscono appieno la professionalità e la competenza nello svolgimento del compito affidato all'Organismo, avendo - ciascuno - specifiche e comprovate competenze nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'amministrazione e contabilità societaria.

Si è inoltre deciso che la nomina dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle Linee Guida di Confindustria e comunque garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all'OdV, da considerarsi come unità di staff a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'OdV risponda solo al massimo vertice gerarchico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione e, anche, all'Organo di controllo).

Al fine di rendere effettivi i suddetti requisiti, è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore dei componenti dell'OdV, in modo da assicurare ad essi un'adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a loro danno (si consideri il caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergano elementi che facciano risalire al vertice aziendale il reato - o il tentativo di commissione del medesimo - ovvero una violazione del presente Modello, di cui si dirà - in special modo - *infra* al punto c).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione sarà adeguatamente informato circa le valutazioni sulla performance professionale complessiva, e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all'OdV; il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna aziendale.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di attività ispettiva e consulenziale (e.g. gestione dei sistemi di sicurezza e prevenzione degli infortuni, campionamento statistico, tecniche di analisi, conoscenze contabili, metodologie di individuazione delle frodi e del sistema informatico) e competenze giuridiche, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

I componenti dell'OdV, devono possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti soggettivi formali, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti d'interessi e di rapporti di parentela con gli organi sociali e con il vertice, il non essere mai stati imputati in procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001.

Ciò al fine di garantire ulteriormente l'obiettività di giudizio richiesta dal compito.

Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato ad assumere la carica di componente dell'OdV deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l'assenza di fattori d'incompatibilità quali, ad esempio:

- relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaco unico e revisori di Crown Imballaggi o del Gruppo;
- conflitti d'interesse, anche potenziali, con Crown Imballaggi o con altre società del Gruppo, tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole influenza su Crown Imballaggi;
- partecipazione attiva quale membro del Consiglio di Amministrazione nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell'OdV, ovvero alla instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni nazionali o locali nei tre anni anteriori all'assunzione della carica di componente dell'OdV, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organo;

- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al D.lgs. 231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non colposamente;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere una struttura "interna" all'azienda, anche se composta tutta da soggetti indipendenti (siano essi interni - nel senso anzidetto - od esterni) rispetto all'organo amministrativo di Crown Imballaggi, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede e minarne l'obiettività di giudizio.

Sul piano soggettivo, i membri dell'OdV devono essere dotati dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tali soggetti, in virtù dell'attività che sono chiamati a svolgere, devono essere dotati delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza relativa e quindi forniti di conoscenze senz'altro di carattere aziendalistico, ma anche dotati della necessaria cultura legale (societaria, penale, civile, processuale e amministrativa) contabile e gestionale. I membri dell'OdV dovranno, inoltre, garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo, avere relazioni di parentela con gli organi sociali ed i vertici aziendali o, comunque, conflitti di interesse). Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

Contemperando le esigenze aziendali con la necessaria stabilità e continuità d'azione del predetto Organismo, si prevede che i membri rivestiranno tale ruolo per anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'effettiva nomina.

In tale periodo il loro compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina, non potrà subire variazione alcuna, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali.

L'eventuale revoca dei membri dell'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e previamente comunicata all'Organo di controllo.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione dei medesimi poteri ad altri soggetti, potrà avvenire solo per giusta causa, per tale dovendosi intendere anche interventi di ristrutturazione organizzativa di Crown Imballaggi, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione dell'Organo di controllo.

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione di Crown Imballaggi.

Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determineranno l'immediata decadenza del membro dell'OdV.

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione degli stessi.

Il suddetto Organismo potrà comunque operare, in via temporanea, anche se di esso sia rimasto in carica un solo componente.

Contestualmente alla nomina dell'OdV, si è deciso di incaricare ogni manager (o apicale) Responsabile delle singole aree funzionali (di seguito anche solo: Responsabili di Funzione) – individuati sulla base dell'organigramma di Crown Imballaggi – del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso. Tali soggetti, adeguatamente formati al riguardo secondo un piano di formazione specificamente inerente il presente modello validato dall'OdV stesso, sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività della società nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, e che hanno contribuito alla definizione dei protocolli idonei a presidiare siffatti rischi. La loro attività, comunque, non sostituisce integralmente quella dell'OdV, che rimane soggetto responsabile per la vigilanza sul Modello organizzativo, attività svolta con l'ausilio dei detti Responsabili.

In particolare tali soggetti sono stati individuati nei responsabili delle seguenti funzioni:

- Presidente e consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione;
- *Commercial Managers*;
- Responsabile del Personale;
- *Operation managers* (Nord e Sud);
- *Plant Managers* (datore di lavoro sicurezza);
- *Controllers*;
- Controllo qualità, tecnologia e ambiente;
- E.D.P.;
- Ufficio Acquisti;
- Responsabile e preposti al sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sono altresì considerati alla stregua di *managers* apicali dell'ente i soggetti responsabili delle funzioni condivise ed accentrate presso la capogruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i vertici della struttura denominata S.S.C. e la funzione di controllo acquisti), tutti coloro che siano titolari di procure o deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e/o dal vertice aziendale ed ogni altra persona che operi in qualità di apicale nella società, indipendentemente dal titolo giuridico per cui svolge tale compito.

Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati *managers* Responsabili di Funzione, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, ha come obiettivo quello di realizzare una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell'effettiva attuazione del Modello, in quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di congiunzione, operativo e informativo, tra l'OdV e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

L'attività dei *managers* Responsabili di Funzione costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di attuare efficacemente il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, considerato che essi conoscono, meglio di chiunque altro, l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun *manager* Responsabile di Funzione è quindi obbligato a riportare all'OdV tutte le notizie utili al fine di meglio consentire all'OdV stesso il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

L'OdV provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa concordata tra i membri che regolamenti il suo funzionamento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello.

Inoltre, poiché la gestione piramidale dei flussi informativi, circa la presenza di aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, costituisce a propria volta un *processo sensibile*, in grado di frustrare l'adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti all'OdV, quest'ultimo provvederà ad adottare efficaci meccanismi di *whistleblowing protection*, provvedendo cioè ad istituire delle linee fax e/o delle caselle di posta cartacea ed elettronica alle quali ogni dipendente, anche in forma anonima e riservata, potrà trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato.

2.3 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal D.lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello stesso.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai Responsabili di Funzione, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- verbalizzare le comunicazioni che, almeno su base semestrale, sono ricevute dai *managers* Responsabili di Funzione, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
- vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto espletate;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello organizzativo tra tutti i dipendenti, consulenti e partner;
- confrontarsi con il Responsabile Risorse Umane per la definizione di appositi programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni periodiche da inoltrarsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, volte a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le basi conoscitive circa la normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con le funzioni interessate, lo spazio nella rete di Gruppo e/o in forma cartacea, contenente tutti i dati relativi al D.lgs. 231/2001 ed al presente Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello, anche non integranti gli estremi di un reato;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo all'irrogazione delle sanzioni ed al relativo procedimento disciplinare (per quanto concerne questo punto, si rinvia al paragrafo 2.6);

Qualora l'attività richieda competenze specialistiche che eccedono quelle dei membri dell'OdV, lo stesso organo potrà ricorrere a consulenti e professionisti esterni, scegliendoli tra quelli qualificati dall'azienda.

Pur tenendo conto del fatto che la competenza per l'adozione ed efficace attuazione del Modello è espressamente attribuita, dall'art. 6, comma 1, lett. a), all'organo dirigente dell'ente, è compito dell'OdV la verifica sull'aggiornamento del Modello stesso. Pertanto, nel rispetto del dettato normativo, l'attività di aggiornamento verrà espletata su incarico del Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi, sotto il coordinamento dell'OdV.

Pur tenendo conto del fatto che la competenza per l'adozione ed efficace attuazione del Modello è espressamente attribuita, dall'art. 6, comma 1, lett. a), all'organo dirigente dell'ente, è compito dell'OdV la verifica sull'aggiornamento del Modello stesso. Pertanto, nel rispetto del dettato normativo, l'attività di aggiornamento verrà espletata su incarico del Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi, sotto il coordinamento dell'OdV.

Il compito affidato all'OdV si traduce quantomeno nelle seguenti attività:

- programmare controlli ed implementare verifiche su base periodica delle attività, al fine di garantire la corretta (e costante) individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione. Potendosi avvalere, a tal fine, delle informazioni e della collaborazione dei managers Responsabili delle singole Aree Operative;
- attuare le verifiche periodiche e a campione della idoneità ed efficienza dei protocolli previsti in attuazione delle procedure adottate dall'azienda, della documentazione di supporto alle operazioni aziendali, anche di carattere contabile, riscontrando e segnalando all'organo dirigente ogni eventuale anomalia;
- verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello come individuate dalla legge, potendosi avvalere, a tal fine, delle informazioni e della collaborazione da parte dei predetti manager;
- verificare l'aggiornamento del Modello in ogni sua parte a seguito di modifiche aziendali, legislative e di ogni altra natura che abbiano incidenza su quanto previsto dal presente documento;
- valutare, unitamente alle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere nell'ottica di un efficace aggiornamento del Modello e predisporre un piano di miglioramento dello stesso;
- curare, su delega espressa del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi attraverso le modifiche e/o le integrazioni rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati;
- segnalare all'organo dirigente le violazioni del Modello organizzativo in grado di determinare la responsabilità in capo all'ente, registrare e conservare le medesime accuratamente;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello di volta in volta adottate dagli organi competenti;
- qualora si renda necessario, in conseguenza alla modificazione del Modello, un intervento modificativo sulle *policies* o sulle procedure contenute nei manuali operativi, l'OdV potrà valutare le modifiche proposte dall'organo amministrativo;
- redigere verbale delle riunioni;
- conservare accuratamente i verbali, le decisioni, i suggerimenti, le proposte ed ogni documentazione dell'attività svolta, delle segnalazioni e della documentazione rilevante.

Per l'espletamento di siffatti compiti, l'OdV, nell'esercizio dei propri poteri ed in perfetta autonomia, provvederà direttamente alle seguenti incombenze:

- predisporre il piano annuale delle verifiche sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello, sulla base di quanto emerso durante l'anno precedente;
- predisporre misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio e la tracciabilità dei flussi informativi e decisionali, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- disciplinare le modalità di comunicazione sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei soggetti responsabili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando anche il loro aggiornamento e l'effettività della trasmissione delle informazioni richieste.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, l'OdV disporrà di un *budget* adeguato, che verrà indicato dall'OdV nel report annuale al Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi, il quale non potrà sindacarne l'ammontare, bensì semplicemente chiederne giustificazione in caso di evidenti incongruità. In casi eccezionali, tale budget potrà essere aumentato ulteriormente con il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'OdV ove necessario per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Lo statuto dell'OdV prevede quantomeno che i membri dell'Organismo stesso: eleggono tra di essi il Presidente, deliberano a maggioranza, si riuniscono previa convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, esercitano i propri poteri decisionali disgiuntamente, prevedendo essi stessi un meccanismo volto ad evitare l'adozione di decisioni confliggenti.

In caso di disaccordo tra i membri dell'OdV, i medesimi dovranno rivolgersi direttamente al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni necessarie al fine di assicurare l'effettiva attuazione del Modello e il rispetto della normativa vigente in materia, nonché del Codice Etico.

Il componente dell'OdV portatore di un interesse personale relativo all'oggetto della deliberazione, ne fornisce comunicazione e si astiene da questa.

L'OdV non dispone di poteri operativi o decisionali, neppure di tipo impeditivo, in relazione all'attività imprenditoriale di Crown Imballaggi.

In ogni caso, di ciascuna deliberazione dell'OdV deve essere informato il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le suddette deliberazioni hanno mero carattere consultivo e/o propositivo, e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio di Amministrazione.

Per adempiere ai propri compiti l'OdV si avvarrà della collaborazione di ogni funzione e di ogni risorsa della società al fine di ottenere le informazioni o i dati rilevanti, ritenuti necessari

per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva.

In ogni caso potrà ricorrere anche a consulenti esterni, ove la loro collaborazione si renda necessaria.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV, il D.lgs. 231/2001 non pare poter modificare la normativa societaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che, per ciò che riguarda i soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ossia quei soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e, con esse, i rimedi per le violazioni di legge di cui tali soggetti si rendessero responsabili.

All'Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo, e la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini della possibilità di proposizione delle azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

Tutti i membri dell'OdV, nonché tutti i soggetti dei quali quest'ultimo si avvale, a qualsiasi titolo, sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza non riporta in linea gerarchica a nessuna funzione all'interno della società.

Il *Reporting* dell'OdV si svolge attraverso due modalità:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso i consiglieri che hanno la rappresentanza della società ed i *Commercial Managers*;
- la seconda, quantomeno annuale, verso il Consiglio di Amministrazione.

Semestralmente ed annualmente, l'OdV elabora una relazione scritta per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente indicazioni sull'attività svolta (con indicazione dei controlli effettuati e dell'esito dei medesimi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, ecc.) e, ogni anno, in funzione delle evidenze emerse nel corso dell'anno precedente l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Nel caso in cui l'OdV riscontri delle anomalie o criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la segnalazione dovrà essere indirizzata a uno degli altri soggetti di cui sopra.

L'attività di *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le modifiche apportate al modello o le proposte di modifica del medesimo;
- le eventuali anomalie riscontrate, sia in termini di comportamenti in Crown Imballaggi, sia in termini di efficacia del Modello.

Le copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni e i soggetti competenti, la convocazione degli organi societari di vertice per motivi urgenti.

2.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

2.5.1 Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

All'OdV possono essere comunicate anche tutte le preoccupazioni riguardo la violazione di procedure che potrebbero condurre alla realizzazione, ipotetica, di un qualsivoglia reato.

Specificamente, con il presente modello sono istituiti una serie di obblighi, gravanti su tutto il personale di Crown Imballaggi, e, in primo luogo, sui manager Responsabili di Funzione.

In particolare, tutti i Responsabili delle singole Aree Operative tengono informato l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello. Il personale dipendente, ed eventuali collaboratori esterni, devono riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

Inoltre, l'OdV deve ricevere copia dei report periodici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in modo da essere tempestivamente informato circa eventuali violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche del Modello organizzativo.

L'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante (*whistleblower protection*).

Comunque¹, l'OdV deve essere tempestivamente informato nel caso di:

- a) informazioni relative all'assetto dell'azienda, anche prima dell'istituzione dell'OdV;
- b) notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- c) atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- d) provvedimenti provenienti da qualsiasi autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- e) avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- f) operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- g) partecipazione a gare d'appalto, ed aggiudicazione degli stessi, e, in genere, instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- h) informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell'antitrust, e di ogni altra Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
- i) comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- j) comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

L'inosservanza volontaria dei suddetti obblighi di *reporting* ad opera dei referenti aziendali comporta violazione del modello e relativa applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

2.5.2 Protezione delle segnalazioni

La gestione piramidale dei flussi informativi costituisce a propria volta un processo sensibile, in grado di frustrare l'adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti all'OdV.

Pertanto è prevista la seguente procedura, a mezzo della quale ogni dipendente può trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato, nonché fornire suggerimenti per l'implementazione del Modello.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo.

Con il presente Modello si costituisce l'obbligo sia per i componenti del CdA che per ogni dipendente o collaboratore della società di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengono si siano verificate.

Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente Reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Il dipendente, tuttavia, è consapevole che non saranno prese in considerazione segnalazioni o accuse, conosciute come false né, tanto meno avrà diritto alle tutele offerte. Verranno infatti avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

Crown Imballaggi incoraggia ogni soggetto afferente alla società che desideri sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello a discuterne con il proprio superiore gerarchico prima di seguire queste procedure di *Whistleblowing*, salvo controindicazioni concrete.

Il superiore gerarchico risolve il problema prontamente e comunica quanto accaduto all'OdV, in via riservata, ove ciò sia rilevante per il Modello.

Qualora la segnalazione non trovi esito o il segnalante ritenga controindicato comunicare la segnalazione al proprio superiore, il segnalante deve rivolgersi direttamente all'OdV, che è tenuto a gestire ogni informazione in via riservata.

Gli altri Destinatari, in relazione all'attività svolta con la società, effettuano ogni segnalazione direttamente all'OdV.

Per consentire un accertamento corretto ed un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione i segnalanti devono fornire le seguenti informazioni:

- la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, *etc*);
- l'indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante;
- il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto oggetto della segnalazione;
- l'esistenza di testimoni;
- la precedente comunicazione del fatto ad altri soggetti;
- la specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Preferibilmente il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni necessarie per eventuali contatti.

In ogni caso, la procedura di segnalazione è gestita dall'OdV ed è soggetta alle seguenti regole:

a) Riservatezza

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione di una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza ed al rispetto della normativa vigente in tema di privacy, considerando ogni informazione come sensibile.

Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione deve essere custodito in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni alle stesse.

Tutte le indagini devono essere eseguite nella massima riservatezza.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che necessariamente devono essere informate.

Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

b) Garanzie procedurali

Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell'ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in modo approfondito e tempestivo.

Le indagini devono iniziare tempestivamente e devono essere condotte in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni.

A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la violazione.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di minimo 5 anni.

L'OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'OdV

È istituito l'obbligo di informazione dell'OdV a carico dei Responsabili di Funzione che ricevano una segnalazione rilevante per il Modello.

I Responsabili di Funzione devono riferire all'OdV, a mezzo del *report* periodico, la segnalazione ricevuta e l'attività svolta (ad esempio sull'esito dei controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001).

I Responsabili di Funzione devono contattare l'OdV tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente che a mezzo di segnalazione altrui.

2.5.3 Segnalazioni anonime

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello può essere comunicata all'OdV anche in modo anonimo.

Crown Imballaggi suggerisce di preferire sempre la segnalazione non anonima.

I segnalanti devono utilizzare la posta elettronica.

I *Whistleblowers* sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata.

In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal paragrafo precedente la segnalazione anonima sarà archiviata dall'OdV.

2.5.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV si dota di un apposito regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento.

In particolare, il documento disciplina l'attività ed il funzionamento dell'OdV, ivi incluse tutte le attività relative alle modalità di esercizio delle sue attribuzioni (e.g. pianificazione, esecuzione, rapporto e verifiche non programmate, programmazione ed esecuzione delle riunioni).

Lo stesso regolamento disciplina la validità delle deliberazioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le procedure necessarie per le modifiche al regolamento stesso.

2.6. Il sistema disciplinare

2.6.1 Funzione del sistema disciplinare

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.lgs. 231/2001, è necessario che il Modello organizzativo individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”*.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione, e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D.lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera consultiva dell'OdV, approvata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, dall'Area Personale di Crown Imballaggi secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Tutte le disposizioni del presente capo sono espone in luogo idoneo, visibile ed accessibile ai destinatari. Le medesime previsioni sono oggetto di comunicazione alle parti interessate secondo le disposizioni di legge ed a cura dell'OdV o dell'Ufficio del Personale.

2.6.2 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni

Le condotte sanzionabili a seguito della violazione del presente Modello, in maniera esemplificativa ma non esaustiva sono meglio specificate come segue:

A. Violazioni del Modello in aree non critiche sotto il profilo della commissione dei Reati; ad esempio: mancato rispetto del sistema di deleghe legato in aree non critiche, omessa registrazione di una qualunque operazione non critica, *etc.*

B. Violazioni del Modello nelle aree critiche: ad esempio disattendere le procedure previste in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

C. Violazioni del Modello in aree critiche disattendendo specifiche determinazioni delle procedure anche se la violazione in sé non possa considerarsi reato: trasgressione di una procedura del sistema di certificazione OHSAS 18001 o del sistema di certificazione ISO 14001 o di una disposizione formalizzata in tema di salute e sicurezza dei lavoratori o di tutela dell'ambiente.

D. Violazioni del Modello evidentemente dolose volte alla commissione di uno dei Reati previsti dal Modello stesso. Ad esempio la volontaria violazione di una procedura del sistema di certificazione OHSAS 18001 o del sistema di certificazione ISO 14001 o di una disposizione formalizzata in tema di salute e sicurezza dei lavoratori o di tutela dell'ambiente.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di responsabilità ed autonomia del Destinatario, all'eventuale esistenza di precedenti a carico dello stesso, alla volontarietà della sua condotta nonché alla gravità della stessa, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, in base al D.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Da ultimo, il sistema disciplinare è comunque soggetto ad una costante verifica e valutazione da parte del Responsabile del Personale, anche su eventuale segnalazione dell'OdV.

Solo il Responsabile del Personale ha la responsabilità della concreta applicazione dei provvedimenti disciplinari, su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta oggetto del rimprovero.

2.6.3 Sanzioni applicabili ai Dipendenti

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL metalmeccanici, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti di detti lavoratori - in conformità alle procedure di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al titolo VII artt. 8 e ss. del suddetto CCNL, ossia:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;

- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

Nei casi richiesti dalla natura della colpa o per necessità investigative, Crown Imballaggi – in attesa di decidere sul provvedimento disciplinare finale – ha la facoltà di sospendere temporaneamente il lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del CCNL, tra cui, in particolare:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

L'ammonizione, verbale o scritta, viene comminata, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, ometta di svolgere i controlli previsti, *etc*) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore a tre ore di retribuzione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di

misure previste dal D.lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il Responsabile dell'Ufficio Personale comunica l'irrogazione delle sanzioni all'OdV che, insieme al medesimo, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda i dipendenti, è prevista la seguente Tabella di correlazione tra violazione accertata e sanzione conseguente:

Dipendenti	Sanzioni
Violazioni del Modello del tipo A nel caso di prima violazione	Richiamo verbale
Violazioni del Modello del tipo A nel caso di successiva violazione	Ammonizione scritta
Violazioni del Modello del tipo B	Multa
Violazioni del Modello del tipo C	Sospensione
Violazioni del Modello del tipo D	Licenziamento

2.6.4 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto da parte dei Dirigenti, delle prescrizioni indicate nel Modello, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto stabilito dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali dalla stessa applicato.

Nei casi richiesti dalla natura della colpa o per necessità investigative, Crown Imballaggi - in attesa di decidere sul provvedimento disciplinare finale - ha la facoltà di sospendere temporaneamente il Dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Modello costituisce adempimento fondamentale del contratto dirigenziale, pertanto, ogni violazione del Modello posta in essere da un Dirigente di Crown Imballaggi sarà considerata, ad ogni fine, come inadempimento grave.

2.6.5 Sanzioni applicabili nei rapporti con soggetti afferenti a società del gruppo, collaboratori esterni e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.lgs. 231/2001, sono istituite previsioni da utilizzarsi quale disciplina dei rapporti con i collaboratori esterni, i soggetti afferenti alle altre società del Gruppo ed i Partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Crown Imballaggi e questi soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano lo scioglimento del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui Crown Imballaggi si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto di Crown Imballaggi di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice, delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Pur rimandando al prosieguo l'analisi degli specifici protocolli preventivi, è opportuno ricordare che i clienti ed i fornitori di Crown Imballaggi devono essere previamente sottoposti a verifica finalizzata a garantire che gli stessi agiscano nel rispetto della normativa applicabile.

A tali fini, copia del Modello (o delle parti di esso rilevanti per l'adempimento del contratto) deve essere resa disponibile alle controparti contrattuali.

2.6.6 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'Organo di controllo e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'OdV può comunicare tale violazione all'Organo direttivo della Controllante italiana.

2.6.7 Sanzioni nei confronti del Sindaco Unico

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'organo di controllo, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'OdV può comunicare tale violazione all'Organo direttivo della Controllante italiana.

2.7 Aggiornamento del Modello organizzativo

Come ricordato, per espressa previsione dell'art. 6, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001, l'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono una responsabilità dell'organo dirigente dell'ente.

Tenuto conto della peculiare struttura organizzativa di Crown Imballaggi, e anche dei principi ispiratori della disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001, il potere di proporre l'aggiornamento del Modello Organizzativo al CdA è affidato all'Organismo di Vigilanza.

L'attività di aggiornamento verrà espletata su incarico del Consiglio di Amministrazione di Crown Imballaggi, sotto il coordinamento dell'OdV, compito che dovrà essere attuato anche mediante l'attività di collaborazione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001.

2.8 Informazione e formazione del personale

2.8.1 Informazione rivolta al personale

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle linee guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine, il Modello è oggetto di specifica attività di formazione nella fase della sua adozione, a seguito di modifiche o aggiornamenti e, comunque, periodicamente. Altresì, verrà permanentemente messo a disposizione di tutti i destinatari in forma cartacea o elettronica, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

Infine l'OdV, insieme al competente Responsabile di Funzione, determina lo sviluppo di un piano di formazione e diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle loro modifiche o integrazioni.

2.8.2 Formazione del personale

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale di Crown Imballaggi:

- ai Responsabili delle singole Funzioni un momento formativo nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, vengono approfondite le previsioni contenute nel Modello adottato da Crown Imballaggi, vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Inoltre i Responsabili delle singole Funzioni vengono messi in grado di gestire una prima informativa sull'argomento, da rivolgere a tutto il restante personale;
- i Responsabili delle singole Aree Operative rilasceranno una dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo con l'impegno di conformarsi e renderne edotti i dipendenti sottoposti alla propria supervisione.
- una copia cartacea del Modello *ex* D.lgs. 231/2001 è custodita in un'apposita area dedicata sulla rete locale informatica ovvero in un luogo fisico.

Qualora emergesse la necessità di chiarimenti o approfondimenti, ci si potrà rivolgere ai Responsabili delle singole Funzioni per una pronta risposta.

Le competenti funzioni aziendali, soprattutto con riguardo alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, curano la formazione di tutto il personale, anche informandolo sull'adozione e sull'implementazione del Modello organizzativo, almeno indicando ai dipendenti i presidi ed i protocolli rilevanti per la mansione svolta ivi previsti, il sistema di *whistleblowing protection* adottato, nonché le relative sanzioni in caso di violazione.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-inseriti e di coloro che, pur facendo già parte del personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi. A tali risorse sarà richiesto di firmare apposita dichiarazione di presa visione del Modello organizzativo (se non già ottenuta).

2.9 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012².

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- **obiettivi;**
- **rischi;**
- **controlli.**

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex* D.lgs 231/2001, ne costituiscono una parte³: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il CdA deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò

² Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex* D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

³ Cfr. Documento CoSO II (ERM).

devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Infine, in relazione al **controllo** la GdF nella propria circolare lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo inoltre elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<p><u>OBIETTIVI</u></p>	<p><u>Strategici</u></p> <p>Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i></p>	<p><u>Operativi</u></p> <p>Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale</p>	<p><u>Di Reporting</u></p> <p>Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti</p>	<p><u>Conformità</u></p> <p>Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello</p>
<p><u>ERM - Rischi</u></p> <p>Individua otto componenti del sistema di controllo</p>	<p><u>Ambiente interno</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio</p>	<p><u>Definizione</u></p> <p>Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento</p>	<p><u>Eventi</u></p> <p>Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda</p>	<p><u>Valutazione dei rischi</u></p> <p>È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi</p>
	<p><u>Risposta al rischio</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile</p>	<p><u>Attività di controllo</u></p> <p>Consiste nell'implementazione e di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci</p>	<p><u>Informazioni e comunicazione</u></p> <p>Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità</p>	<p><u>Monitoraggi</u></p> <p>L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato</p>
<p><u>Controlli</u></p>	<p><u>Controllo rivelatore</u></p> <p>Dopo aver posto in essere l'azione</p>	<p><u>Controllo preventivo</u></p> <p>Prima di porre in essere l'azione</p>		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

La metodologia di lavoro è stata esplicitata al precedente paragrafo 1.3.

2.10 I processi sensibili di Crown Imballaggi Italia s.r.l.

Dall'analisi dei rischi effettuata in Crown Imballaggi ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato **particolarmente rilevante**, sono:

- a) **delitti contro l'industria ed il commercio (ex art. 25-bis 1 del Decreto)** in particolare quelli previsti e puniti dagli articoli 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio);
- b) **reati societari (ex art. 25 - *ter* del Decreto);**
- c) **reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies del Decreto);**
- d) **reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies del Decreto);**

Per quanto attiene le tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 quali:

- a) **reati ambientali (ex art. 25-undecies del Decreto) ad eccezione dei c.d. ecoreati (ex L. 68/2015);**
- b) **reati contro la Pubblica Amministrazione (ex art. 25 del Decreto);**

- c) **reati di indebita percezioni di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatico in danno dello Stato o di un ente pubblico (ex art. 24 del Decreto);**
- d) **reati informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis del Decreto)** in particolare i reati previsti e punti dagli artt. 615 *quater* c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici), art. 615 *quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature o programmi diretti ad interrompere o danneggiare un sistema informatico), art. 635 *bis* c.p.(danneggiamento di informazioni, dati informatici);
- e) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-*novies* del Decreto);**
- f) **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);**

una volta compiuta la relativa analisi dei rischi è emersa per Crown Imballaggi una possibilità particolarmente **bassa** di commetterli.

I relativi presidi sono stati, pertanto, alla luce del livello di rischio basso raccolti all'interno di un unico capitolo riassuntivo.

Per quanto attiene le tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 quali:

- g) **residui reati facenti parte della categoria dei delitti contro l'industria ed il commercio (ex art. 25-*bis.1* c.p. del Decreto);**
- h) **residui reati rientranti nella categoria dei reati informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-*bis* del Decreto);**

Una volta compiuta la relativa analisi dei rischi è emersa per Crown Imballaggi una possibilità particolarmente **residua** di commetterli.

I presidi individuati per la categoria di reati per i quali, a seguito di analisi, è stato individuato un rischio basso di possibile commissione, in via del tutto prudenziale, sono stati estesi anche ai reati per i quali è stato valutato un rischio del tutto residuo.

Per quanto concerne le rimanenti fattispecie di reato quali:

- i) **reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25-*quinquies* e art. 25-*quater.1* del Decreto);**
- j) **reati di falso (ex art. 25-*bis* del Decreto);**

- k) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (*ex art. 25-quater del Decreto*);
- l) **reati di abuso di mercato** (*ex art. 25-sexies del Decreto*);
- m) **reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali** (*ex art. 24-ter del Decreto*) con particolare riguardo all'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) art. 416-bis c.p.(Associazione di tipo mafioso), art. 407 c.p. (illegale fabbricazione, importazione, vendita, cessione, detenzione di armi da guerra) art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 N. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi);
- n) **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (*ex 25-decies del Decreto*);
- o) **reati ambientali** per quanto attiene i seguenti reati: art. 259 e art. 260 *ex* D.lgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti), art. 1 L.150/1992 (Importazione, esportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione), i reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis L. 150/1992, art. 3, comma 6 L. 549/1993 e art. 8 e art. 9 *ex* D.lgs 202/2007 (Inquinamento doloso e colposo di nave);

si è riscontrata una possibilità **meramente teorica** di commissione di dette fattispecie e, pertanto, è possibile rinviare all'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico del Gruppo Crown, che costituiscono per i dipendenti, i membri degli organi societari, i consulenti e i partner, lo standard di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione degli affari e delle attività in generale.

2.11 Analisi delle fattispecie di reato

Reati il cui rischio di commissione è valutato medio o alto

2.11.1 Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis-1- D.lgs. 231/2001)

La principale fattispecie di reato da considerare è quella legata alla contraffazione di segni distintivi o al loro utilizzo e, più precisamente:

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il

compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Per meglio specificare si può rilevare un profilo di rischio derivante dalla gestione dell'utilizzo dei simboli distintivi dei clienti.

E', inoltre, astrattamente ipotizzabile la volontaria consegna di prodotti difformi, in modo significativo, da quanto pattuito.

Parimenti è necessario verificare sempre il corretto utilizzo del marchio di Gruppo ("Crown") che deve essere stampato, con apposito procedimento, su ogni prodotto. Tale procedura è soggetta al pagamento di una royalty.

Per la tutela in genere dei segni distintivi, Crown Imballaggi si è dotata di idonee e specifiche procedure volte ad abbattere ogni potenziale rischio e quindi atte a garantire il rispetto delle normative nazionali, degli accordi internazionali e degli impegni contrattuali.

2.11.2 Le fattispecie relative ai reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

Prima di verificare le singole fattispecie rilevanti, è opportuno precisare che Crown Imballaggi, implementando una strategia comune del Gruppo Crown, ha affidato - in gran parte - la funzione contabile e bilancistica alla omologa funzione della controllante Crown Holdings Italia s.r.l. e ciò sulla base di un accordo, - *Service Level Agreement (SLA)* - allegato e costituente parte integrante del presente modello, in cui Crown Imballaggi delega

determinati compiti al Settore SSC (*Shared Service Centre Italy*) della controllante, a fronte del versamento di un corrispettivo.

In particolare, le responsabilità relative ai singoli processi contabili e societari sono determinate sulla base della tabella acclusa all'accordo SLA (anch'essa allegata e parte integrante del presente modello).

Il manager responsabile di funzione (c.d. Controller) si occupa di predisporre la reportistica relativa alla contabilità industriale, documenti scritti e redatti nel rispetto delle regole c.d. US GAAP.

Le attività in capo alla funzione amministrativa e contabile di Crown Imballaggi possono, quantomeno, astrattamente concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere "*commessi nell'interesse della società*";
- altre fattispecie sono "*caricate*" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. Le falsità
 - artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
 - art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).
1. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio
 - art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
 - art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
 - art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
 - art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.

- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
- 1. Altri illeciti
 - art. 29 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2625 c.c. Impedito controllo).
 - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
 - art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
 - art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
 - art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Assumono rilievo, in particolare:

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente ex D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che l'articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una novella a seguito dell'introduzione della L. 69/2015, in particolare, modificando la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote
- c) abrogato.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Appare difficile l'applicabilità della fattispecie vigente (così come, per condotte pregresse di quella ora abrogata). In ogni caso, il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;

- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

Questo reato non risulta applicabile non essendo né Crown Imballaggi né la controllante Crown Holdings Italia S.r.l. quotate in borsa.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Articolo non applicabile non rientrando la società nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo Crown Imballaggi in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile. In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente Modello.

- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo

Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "reato proprio", che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 bis c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: Uno dei membri del CdA di Crown Imballaggi tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte del Sindaco Unico della stessa società, in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

La pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Esempio: il responsabile commerciale della Società consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La disposizione, in altre parole, punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Per quel che riguarda la forma della condotta, sono considerati “atti simulati o fraudolenti”, inidonei a configurare il delitto in esame, ad esempio, l’impiego di azioni o quote non collocate oppure l’esercizio del diritto di voto sotto altro nome.

Per la configurabilità del reato è necessario, inoltre, che tale condotta abbia determinato in concreto “la maggioranza in assemblea”.

Esempio: l’Amministratore predispose apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell’assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell’assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l’estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un’apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l’artificio sia idoneo a produrre l’effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi è emerso un rischio esclusivamente teorico di commissione del reato di cui sopra, ciò in considerazione del fatto che la società opera scarsamente con strumenti finanziari.

- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Poiché Crown Imballaggi non è sottoposta per legge alla vigilanza di tali Autorità o tenuta ad obblighi nei loro confronti, non è configurabile, neppure solo astrattamente, il reato in esame in capo ad essa.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente Modello.

2.11.3 Reati contro la sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 septies (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), ove è prevista – per la prima volta – l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote⁴ in relazione ai delitti di omicidio colposo (589 c.p.) e lesioni personali colpose (590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p., secondo cui “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*” e lesioni personali, art. 590 c.p., che punisce “*chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale previsti dal codice penale e posti a tutela della vita e della incolumità individuale*”. Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o comunque in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

⁴ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

Specifica attenzione verrà data alla prevenzione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato, in ottemperanza alle previsioni del D.lgs. 106/2009, attraverso una attività di *risk analysis* i cui risultati confluiranno all'interno del documento di valutazione dei rischi dell'azienda e di cui sarà data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'ampio rinvio normativo contenuto nella disposizione impone, di fatto, la società al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, recentemente aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, ove non abrogati dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

Tanto in caso di lesioni, quanto nell'ipotesi di omicidio colposo, l'art. 25 *septies* prevede, inoltre, che la condanna comporti, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, anche l'applicazione alla società di una misura interdittiva.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo un prevedibile sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari.

Anche questa categoria di reati è risultata particolarmente a rischio di commissione in Crown Imballaggi, anche sulla base dell'analisi dei rischi realizzata in Crown Imballaggi in adempimento delle previsioni di legge (tra le quali quelle del D.lgs. 81/2008), nonché della normativa tecnica BS OHSAS 18001 implementata e certificata, cui anche si rinvia per la puntualizzazione dell'analisi relativa ai reati qui rilevanti.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente Modello.

2.11.4 Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire

come entrate legittime. Il *terrorist financing* è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra *money laundering* e *terrorist financing* è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, "*fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro*", all'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che "*fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*" e, infine, all'art. 648 ter, il reato di "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*", punisce "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*".

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, afferma che "Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione". Sempre "ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109".

Inoltre, "Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo".

Sul piano delle evidenze necessarie a ritenere un'operazione sospetta, il comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 213/2007 sancisce che "La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".

Come anticipato la L. 15.12.2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. 17.12.2014 n. 292, ha introdotto, accanto alla c.d. voluntary disclosure, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), la nuova figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Il relativo trattamento sanzionatorio prevede pene diversificate a seconda della gravità del reato presupposto.

Soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648 ter -1 c.p., che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale". Un possibile esempio di non punibilità per "godimento personale" può essere il caso di Tizio che, dopo aver rubato un'automobile, sostituisce la targa e i numeri di telaio e poi la utilizza per le sue esigenze quotidiane.

Si è puniti con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.000 euro laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate, l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. In relazione a tale fattispecie è anche esteso l'ambito operativo della confisca del profitto (anche per equivalente) e della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile ad un range compreso da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni).

Ciò premesso, sono risultate a rischio poche attività svolte in Crown Imballaggi. Anche per l'appartenenza della stessa ad un Gruppo, larga parte della funzione acquisti viene gestita dal

sourcing centralizzato o, persino, europea. Cionondimeno, ottemperando ad esigenze prudenziali, risultano a rischio sia alcune attività poste in essere da Crown Imballaggi con soggetti terzi, si considerino in particolare i rapporti contrattuali con i fornitori, sia certe attività nell'ambito del medesimo gruppo societario, quali ad esempio contratti infragruppo di acquisto o di vendita, gestione dei flussi finanziari, investimenti infragruppo.

Sono considerate rilevanti e qui richiamate le procedure interne, il sistema di *compliance* al Sarbanes-Oxley Act, i principi CFAP, i principi CEAP, il codice etico; oltre al sistema gestionale Oracle - JD Edwards.

Per quanto riguarda la cessione/acquisto di beni infragruppo, esistono policies apposite: la Food transfer price policy 2009, parte integrante del presente Modello.

Nel prosieguo sono comunque indicate le procedure volte a prevenire specificamente i reati sopra indicati, da intendersi idonee anche alla prevenzione dei reati transnazionali connotati dal medesimo bene giuridico e dalle medesime modalità di aggressione.

B) Reati il cui rischio di commissione è basso o residuo

I presidi individuati per la categoria di reati per i quali, a seguito di analisi del rischio, è stato individuato un rischio basso di possibile commissione, in via del tutto prudenziale, sono stati estesi anche ai reati per i quali è stato valutato un rischio del tutto residuo.

2.11.5 Reati ambientali

Il comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali.

L'Unione Europea, di seguito anche solo "U.E.", quindi ha posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di ciascun Stato membro.

Lo Stato italiano pertanto in osservanza di quanto statuito a livello comunitario ha quindi previsto nell'ambito della responsabilità penale dell'ente ex D.lgs. 231/2001 anche i c.d. reati ambientali, già previsti dal Codice dell'Ambiente, alcuni concepiti come reati di danno e di pericolo concreto altri come reati che vanno a punire condotte che di per sé sono astrattamente idonee a creare un pericolo o un danno all'ambiente.

La legislazione italiana si è quindi di fatto spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, comprendendo appunto quelle condotte solo per natura idonee, in astratto, ad arrecare pregiudizio all'ambiente. Sono stati, altresì, previsti anche reati più propriamente formali consistenti nell'assenza di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività.

Questo articolo è entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quanto previsto, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, vale per i reati

ambientali inseriti nel nuovo art. 25-*undecies* qualora commessi a partire da tale data, ovvero, se trattasi di reati ambientali a carattere permanente, ove la permanenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protratta successivamente (es. omessa bonifica di siti contaminati). Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti.

I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

E' da segnalare inoltre che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Testo Unico dell'Ambiente il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso ai titolari dell'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista una sanzione per l'ente.

Da ultimo con Legge n. 68/2015 sono stati introdotti nel codice penale nuovi reati ambientali c.d. ecoreati che sono stati, altresì, richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-*undecies* (Reati ambientali), possono determinare una responsabilità dell'ente si rinvia al documento "Elenco Reati" allegato al presente Modello.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta sensibile in Crown Imballaggi ad eccezione dei c.d. ecoreati introdotti con Legge 69/2015

Ancorché non sia emerso un profilo di rischio particolarmente rilevante, anche in ragione del fatto che Crown Imballaggi si è dotata da tempo di strumenti di gestione del rischio di lesione dell'ambiente, essendo implementata in azienda la *best practice* indicata nella direttiva ISO 14001, il presente Modello si propone di ulteriormente ridurre il rischio di commissione di questi illeciti che possono già essere prevenuti rispettando i principi contenuti nel Codice Etico, le procedure anzidette e, infine, applicando i presidi enucleandi nel prosieguo.

Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di analisi dei rischi (Risk Analysis) allegata al presente Modello.

2.11.6 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

In questo paragrafo si farà riferimento ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Crown Imballaggi e la Pubblica Amministrazione. In applicazione del criterio "casistico" che si è

scelto di adottare per la realizzazione del presente Modello organizzativo, saranno qui di seguito brevemente descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel d.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319 quater e 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di una somma di denaro o di altre utilità non dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver omesso o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, su un piano paritetico, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, vedendo coartata la propria autonoma capacità decisionale.

Esempio: un soggetto, anche esterno, riconducibile a Crown Imballaggi offre una somma di danaro ad un funzionario per ottenere il rapido rilascio di un provvedimento autorizzatorio.

d) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

e) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di Crown Imballaggi, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

f) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a Crown Imballaggi, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa - ad esempio per il recupero dei materiali di scarto del ciclo produttivo -, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di Crown Imballaggi.

g) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio: un dipendente di Crown Imballaggi allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche, induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso un'attestazione, contraria al vero, dell'esistenza di determinate situazioni patrimoniali necessarie per accedere all'erogazione.

2.11.7 Criminalità informatica, violazione del diritto d'autore ed illecito trattamento di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001)

I reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) previsti e puniti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della legge 633/1941), sono analizzati insieme ai crimini informatici, poiché, all'esito dell'analisi effettuata, tali reati presentano il medesimo rischio di realizzazione in Crown Imballaggi.

Quanto ai reati di criminalità informatica si precisa che l'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nuove fattispecie di reato, con l'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001, in particolare:

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- 2) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- 3) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

- 4) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- 5) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- 6) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- 8) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- 9) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- 10) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

È importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico⁵ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata scritta.

Per questa categoria di reati i rischi di commissione degli stessi variano sensibilmente da un valore basso ad un valore meramente teorico a seconda delle singole fattispecie di reato previste. Sul punto ci si riposta al documento di valutazione dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

2.11.8 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D. lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" sancisce espressamente che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", che al comma 12 statuisce: "*Il datore di*

⁵ Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (C. 2807) deve intendersi la "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*"

lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Alla luce di questa recente modifica, quindi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di Euro 150.000.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art 22 comma 12-bis del D. Lgs n. 286/98 e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Valgono anche per questi reati le considerazioni già svolte circa la necessità dell'interesse e del vantaggio per l'ente, oltre a tutta la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001.

Nella *risk analysis* l'indice di rischio di commissione di detto reato è stato considerato di natura bassa.

PARTE TERZA

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Crown Imballaggi, nonché dai dipendenti di altre società del Gruppo, dai suoi consulenti e partners, come già definiti nella sopra nel presente modello organizzativo.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i reati.

Ciò comporta quantomeno che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa della società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i dipendenti, i consulenti e partner di Crown Imballaggi sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nell'ente, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del modello.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico di Gruppo), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;

- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette *sensibili*, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale di Crown Imballaggi svolge la propria attività;
 - sia garantita, quale interesse primario di Crown Imballaggi, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla società.

Quanto sopra emerge chiaramente dalle policies di Gruppo implementate in Crown Imballaggi, in particolare quelle riguardanti le segregazioni delle attività (es. *three way match*, per la funzione acquisti, la ripartizione delle funzioni di cui allo S.L.A. (*service level agreement*, etc...)). Tali procedure, in quanto dettate dal Gruppo a livello Europeo e Mondiale, nonché in quanto idonee alla prevenzione dei reati, costituiscono parte integrante del presente modello.

I principi e le procedure sopra descritte appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatti i presidi idonei ad evitare la commissione di reati, nonché i relativi protocolli aziendali e le procedure operative.

A) Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione di quei reati il cui rischio di commissione è valutato medio o alto e quindi rilevante

3.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei contro l'industria ed il commercio.

La società utilizza il marchio registrato fornito dal cliente nel pieno rispetto del diritto di proprietà industriale Legge n. 273 del 2002 e di ogni normativa vigente a livello comunitario ed internazionale.

Al fine di garantire la corretta apposizione del marchio di terzi su ogni imballaggio prodotto, Crown Imballaggi si farà rilasciare un'autocertificazione da parte del cliente che sia legittimato alla gestione del marchio e di essere responsabile di ogni eventuale conseguenza della gestione medesima.

Qualora l'ordine sia effettuato da soggetti giuridici diversi dalla società che detiene la proprietà del medesimo (ad es. quando gli imballaggi sono ordinati da società che si occupano, a loro volta, di riempire i contenitori conto terzi e, quindi, collaborano con più marchi), Crown Imballaggi - a mezzo dell'ufficio commerciale - ottiene espressa dichiarazione dal proprio cliente di essere autorizzato alla consegna e di conseguenza all'utilizzo del medesimo.

Nel caso di contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale verranno inserite in detti contratti specifiche clausole con cui la controparte attesti:

- *di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;*
- *che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi;*
- *a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.*

Inoltre, in Crown è presente la figura del responsabile preposto al controllo della rispondenza dell'impianto litografico a quello chiesto dal cliente (ivi compreso il marchio). Egli è il primo garante della conformità del prodotto, in ogni caso il bene sarà oggetto di specifici controlli di qualità che costituiscono, a questo fine, procedure idonee ad abbattere il rischio di frode nell'esercizio del commercio.

Il responsabile della produzione verifica, poi, l'avvenuta marchiatura degli imballaggi secondo impianto litografico e procede a rilevazioni a campione. Verifica altresì l'esatto invio degli imballaggi al cliente finale.

Qualora, a causa di errori nel processo produttivo, il detto responsabile della produzione riscontri durante la lavorazione la presenza di fogli di scarto contenenti loghi o segni commerciali, verifica che tale materiale sia correttamente smaltito tramite rottamazione. Nel caso in cui il numero di questi fogli sia consistente, presumendosi rischiosa la loro potenziale illecita circolazione, il responsabile della produzione dispone che gli stessi vengano, uno ad uno, barrati o ricolorati in maniera indelebile, rendendo illeggibile il marchio o il segno distintivo, prima del loro smaltimento.

Queste indicazioni completano le procedure operative denominate CDIS3P00, CATGIMB1, CDISBAN06, CDISLT01, CDISOL01 e CATDSCP.

Quanto attiene al marchio del Gruppo lo stesso viene apposto su ogni prodotto. La conformità del segno distintivo ed il legittimo utilizzo, regolata dal pagamento di *royalties* così come da accordo internazionale di Gruppo.

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra anche attraverso ispezioni "a campione", ovvero con i metodi che riterrà più opportuni, e provvede a sanzionare le inadempienze secondo quanto disposto nel paragrafo inerente le sanzioni. Il corretto pagamento - tramite sistema di netting intra gruppo - della corrispettiva royalty è verificato e documentato ad opera del SSC.

Ogni violazione alle anzidette regole deve essere prontamente segnalata al responsabile di funzione e comunicata all'OdV.

3.2 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati societari

3.3.1 Attività sensibili in relazione ai reati societari

Come premesso *supra sub. 1.1*, parte delle attività di amministrazione, contabilità e finanza della società sono gestite dalla controllante Crown Holdings Italia s.r.l., sulla base di un accordo (Service Level Agreement c.d. SLA, allegato e parte integrante del presente modello) in cui Crown Imballaggi delega determinati compiti allo S.S.C. (Shared Service Centre Italy) della controllante, a fronte di un corrispettivo. Le responsabilità relative ai singoli processi sono determinate sulla base della tabella acclusa all'accordo SLA (anche essa allegata e parte integrante del presente modello). Tuttavia, quantomeno - ed a puro titolo esemplificativo - l'inserimento dei dati contabili - limitatamente alla creazione dell'ordine del cliente - e delle altre informazioni rilevate in seguito all'operatività aziendale, oltre che gli aspetti propriamente di valutazione delle poste bilancistiche (es. valutazione del magazzino) sono compito del personale Crown, presso le sedi operative e amministrativa di Parma e Calerno, presso la sede operative di Aprilia e quelle di Nocera Inferiore e di Battipaglia.

Questo rilievo suggerisce, da un lato, di fare espresso riferimento alle procedure individuate dal Gruppo ed ai presidi presenti nel modello organizzativo adottato es. D.lgs. 231/2001 da

Crown Holdings Italia s.r.l., dall'altro la necessità di approntare anche in questa sede i presidi per questa categoria di reati per cui Crown Imballaggi risulta sensibile.

Per la diminuzione del rischio connesso all'utilizzo di mezzi informatici per la gestione dei documenti contabili, economici, finanziari e patrimoniali della società, si rinvia alle procedure enucleate al paragrafo *sub* 3.11.

Tanto premesso, le principali attività che Crown Imballaggi, come già esposto *supra* sub 3.3.1 del presente documento, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti:

- redazione ed esposizione del bilancio - limitatamente alla attività di propria competenza - e degli altri documenti contabili.
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.
- gestione dei rapporti con l'Organo di controllo e con i Soci.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

1. inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
2. revisione rispetto alla sola attività di compilazione della Nota Integrativa al Bilancio;
3. rapporti e comunicazione all'Organo di controllo;
4. valorizzazione del Magazzino.

Le attività n. 1 sono state trattate, per uniformità di presidi proposti nell'ambito della gestione delle attività informatiche ed elettroniche di Crown Imballaggi, nella parte 3.11.2, parte III. Pertanto i protocolli ed i presidi ivi indicati sono da intendersi qui riportati.

Le restanti attività a rischio saranno gestite secondo le modalità indicate sotto *sub* 3.5 reati contro PA.

In ogni caso, anche per i reati risultati non applicabili a Crown Imballaggi, ricordiamo sin d'ora il principio ispiratore generale, per cui è vietato a chiunque avere comportamenti contrari ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nelle parti prima e seconda del presente Modello, indurre un cliente o un altro soggetto ad assumere atteggiamenti che non consentano il corretto funzionamento delle forze di mercato. La manipolazione del mercato comprende, tra l'altro, i casi riportati qui di seguito:

- diffusione di informazioni false o ingannevoli relative al mercato o al prezzo o valore di un investimento.
- richiedere, indurre o assistere qualcun altro nella conclusione di azioni illecite o di manipolazione.

Ogni dipendente è tenuto a contattare l'OdV qualora via sia il sospetto e/o il timore che un'azione intrapresa o che si intende intraprendere, o che le istruzioni impartite da terzi, possano rappresentare in qualsiasi modo un comportamento inadeguato.

Come abbiamo riportato già sopra, ogni collaboratore di Crown Imballaggi deve rispettare tutte le leggi applicabili e gli altri requisiti normativi applicabili alle sue attività per conto della società. I collaboratori devono inoltre attenersi a standard di integrità e comportamento elevati.

Resta, quindi, scontato che in ogni rapporto con i terzi, le istituzioni e le Autorità di Vigilanza - ove ve ne fossero -, ed in ogni comunicazione che Crown Imballaggi presenta, invia, o comunque fornisce alle suddette entità, ed, in particolare, ma non esaustivamente:

- le informazioni contabili di propria competenza;
- i registri infortuni;
- ogni altra comunicazione sociale.

Ogni dipendente, dirigente, collaboratore o consulente esterno di Crown Imballaggi si impegna, per quanto di sua conoscenza e di sua competenza, a fornire scrupolosamente informazioni veritiere, chiare, precise e complete.

Per la presente categoria di reati, si rinvia altresì agli specifici protocolli preventivi indicati nelle regole denominate Manuale sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, Politica Q&S, PGS 02, 05, 07 e 32, PSQ 10, Gest Barcoding, ai principi CFAP, ai principi CEAP, al codice etico principalmente relativo alla funzione acquisti, alle regole disciplinate dal software gestionale in uso, Oracle - JD Edwards, agli US GAAP ed alle procedure e controlli interni di compliance alla Sarbanes-Oxley Act.

Tutto premesso il rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente in Italia.

3.3.2 Regole specifiche valide per le attività sensibili inerenti ai reati societari

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella Parte Prima e Seconda del presente Modello e nel Codice Etico:

- sussiste una separazione di funzioni ed un controllo reciproco. La regola è ottemperata da Crown Imballaggi tramite delega contrattuale specifica. La società ha delegato le attività contabili e bilancistiche alla SSC (come detto, funzione della controllante Crown Holdings Italia s.r.l.). Il personale di SSC è adeguatamente formato ed è professionalmente adeguato al compito assegnato;

- è prevista un'attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti della società che, a qualunque titolo, partecipano alla funzione amministrativa contabile circa i principi etici, le policy di gruppo, i presidi posti nel presente modello, gli elementi di contabilità industriale, le regole di contabilità adottate (c.d. U.S. GAAP), nonché sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;
- nel modello di organizzazione di Crown Holdings Italia s.r.l. sono previste regole per la formazione del personale afferente ad SSC, finalizzata a far conoscere le nozioni civilistiche e tributarie in tema di bilancio (norme del codice civile, principi contabili ecc), in tema di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;
- è prevista una procedura chiara, rivolta agli stessi soggetti di cui sopra, che stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione;
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Mensilmente viene fornito al sector europeo un report contabile finanziario. Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, a cura del SSC, una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola.
- sono previste delle apposite procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni o quote proprie e/o della società controllante;
- sono previste procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria (SSC);
- è predisposto un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale anche in tema di disciplina di Corporate Governance;
- si svolgono riunioni periodiche tra l'Organo di controllo e l'OdV anche per verificare il rispetto della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente del SSC e l'OdV manterrà i rapporti con l'organo di controllo legale e contabile e la società di revisione;
- oltre alle citate riunioni periodiche è previsto lo svolgimento di contatti, anche informali, in prossimità della riunione del CdA, dell'OdV con l'Organo di controllo e la società incaricata della revisione contabile, avente ad oggetto il bilancio;

- è prevista l'introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di osservanza della normativa societaria e, ove questa sia modificata, l'OdV verifica puntualmente il pieno rispetto delle disposizioni;

- la società è dotata di un sistema sanzionatorio interno, con particolare riferimento ai reati societari. Tale sistema disciplinare è riferito a quello previsto dal presente modello;

Tutte le attività sensibili elencate, devono essere svolte conformandosi alla leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati. Si applicano, in quanto compatibili con il presente modello le policies del Gruppo Crown.

Comunque, i dipendenti di Crown Imballaggi che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

3.3.3 Presidi in materia di "Corruzione tra privati"

L'insieme di regole di cui al presente paragrafo, unitamente al sistema di controlli e procedure contenuti all'interno del Codice Etico degli acquisti e della *Crown anti-corruption policy* allegati al presente Modello, che Crown attua al fine di affrontare il rischio di corruzione e corruzione - anche tra privati -, comporta:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- gli omaggi e *benefits*, sono soggetti alla verifica ed approvazione preventiva a livello di gruppo. In ogni caso per singolo cliente l'importo dovrà rispettare il criterio del "modico valore" così come definito dagli usi e consuetudini e dentro i limiti delle normali prassi commerciali ed in considerazione dei volumi di

fatturato sviluppati dalla società. Alla chiusura di ogni esercizio, viene redatto un report con il dettaglio delle spese in commento, al fine di consentire verifiche sul rispetto dei succitati principi;

- controllo dei flussi finanziari aziendali;
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale circa l'agire etico.

LA POLITICA DI ANTICORRUZIONE DEL GRUPPO CROWN- Principi generali

Il Gruppo Crown, come anticipato, ha dato particolare importanza alla lotta contro la corruzione.

In particolare è stata adottata una politica volta ad impedire comportamenti corruttivi che si fonda su una serie precisa di regole di condotta che devono essere osservate da tutte le società del Gruppo, e quindi da tutti i dipendenti, direttori, agenti, fornitori (etc..) che operano in nome e per conto di una società del Gruppo Crown o che hanno rapporti commerciali con la stessa.

Di seguito si elencano le regole che devono essere osservate in tema di corruzione costituenti la "*Crown Holdings, Inc. Anti-Corruption Policy*".

Principi generali

Per svolgere correttamente la propria attività la Società evita di dare o ricevere da chiunque incentivi economici o di altro tipo nelle relazioni commerciali nonché qualsiasi altra pratica inadeguata che potrebbe influenzare impropriamente la condotta di un altro soggetto, sia questo parte della P.A. o privato.

Viene riconosciuta la possibilità di effettuare regali di modico valore o offrire pranzi di lavoro che possono in tal caso essere considerati scambi occasionali di cortesia, volti solo a rafforzare i rapporti umani.

Nel caso venga offerto un regalo da un soggetto terzo, pubblico o privato, che sia oltre il modesto valore, detto regalo non dovrà essere accettato e quindi gentilmente rifiutato.

Non possono nemmeno essere accettati regali da parte di Ufficiali Governativi o clienti. In caso venga richiesto un particolare regalo da detti soggetti la richiesta non dovrà essere evasa in nessun caso.

Sono ammesse solo donazioni a scopi benefici. Se i fondi sono donati a nome di Crown per tali scopi benefici, l'attività o funzione all'interno della Società che agisce in qualità di donatore deve effettuare la donazione direttamente ad un organismo riconosciuto di beneficenza e non può mai effettuarla attraverso un altro ente.

Gli impiegati di Crown devono valutare attentamente la decisione di donare regali a terzi. In caso vi sia dubbio o possibilità di violare l'etica di Crown si dovrà contattare l'Ufficio Legale competente al fine di ottenere ogni delucidazione sul punto.

In ogni caso non potranno mai essere accettate per nessun motivo somme di denaro in contanti, prestiti personali che possano destare dubbi circa la loro natura di tangenti o di un atto corruttivo.

I fondi patrimoniali del Gruppo di Crown non potranno mai essere utilizzati per fini e/o contributi politici di ogni genere.

Ogni soggetto dipendente o che intrattiene rapporti commerciali con una società del Gruppo Crown deve rispettare la politica di lotta alla corruzione adottata e, in caso di violazione alle regole imposte, potrà essere soggetto ad una sanzione disciplinare sino al licenziamento o ad una risoluzione contrattuale nei casi di maggiore gravità.

Sarà tutelato il soggetto che segnalerà al Dipartimento Legale del Gruppo comportamenti tenuti da altri soggetti in violazione delle regole e dei valori di cui Crown si è dotata.

Qualora un dipendente dovesse venire a conoscenza - o dovesse anche soltanto sospettare - un caso di corruzione o di un tentativo di corruzione in violazione del presente paragrafo, questi dovrà immediatamente informare il proprio superiore e/o attivare una procedura di tutela della segnalazione.

Nel caso in cui un dipendente dovesse sospettare o venire a conoscenza del fatto che fondi detenuti da Crown sono destinati a tramutarsi in tangenti, dovrà immediatamente fare un rapporto al proprio superiore gerarchico o attivare una procedura di tutela della segnalazione. Crown si impegna a confrontare, analizzare ed adottare misure correttive alla luce di eventuali problemi, lacune o punti deboli emersi.

Al fine di favorire la conoscenza della politica anti corruttiva del Gruppo, Crown organizza per tutti i soggetti interessati corsi di formazione interni *ad hoc*.

Detta attività di formazione dovrà differenziarsi a seconda del loro ruolo, organizzazione e competenza.

La predetta formazione può anche avvenire a mezzo di strumenti formativi adottati dal Gruppo (ad esempio quelli adottati in ossequio all'Anti Bribery Act inglese del 2010), sempre che idonei al raggiungimento della effettiva conoscenza delle procedure dettate in tema di anti corruzione e se correttamente archiviati.

Crown, al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di corruzione in tutte le attività commerciali rivolte ai clienti, nelle funzioni di supporto e funzioni di controllo si impegna a:

- redigere, se del caso, specifiche procedure (utilizzando un approccio basato sul rischio), atte a ridurre il rischio di corruzione su tutti i clienti aziendali e sui terzi fra i quali, agenti, fornitori, e partner commerciali;
- effettuare una verifica sull'affidabilità, già sopra menzionata, sui soggetti anzidetti prima della stipula del contratto e, ove si tratti di rapporti di durata, con successiva cadenza annuale a campione;
- garantire che tutti i contratti con un soggetto terzo siano conformi alle norme vigenti;
- garantire che il pagamento avvenga solo nei confronti del fornitore dei servizi o agenti autorizzati e che tutti i pagamenti effettuati siano trasparenti e registrati;
- garantire che non vi siano corresponsioni da parte della società stessa destinate personalmente e direttamente a persone riconducibili ad una parte contrattuale;

- garantire che:
 - qualsiasi pagamento effettuato a qualsiasi agente o intermediario sia adeguato per i servizi resi, ed in linea con i tassi di mercato, nonché con l'accordo vigente tra le parti;
 - nessuna parte di tale pagamento venga mai trasferita come tangente;
 - sia possibile ricostruire agevolmente i dati ed i nomi di tutti gli agenti o intermediari nonché tutti i pagamenti effettuati;
 - venga effettuata la registrazione di tutte le spese sostenute per conto del cliente e di tutte le spese commerciali in genere;
 - sia possibile ricostruire agevolmente la lista degli eventuali omaggi e benefit;
 - venga effettuato un regolare e sistematico controllo dei conti;
 - il processo autorizzativo per i pagamenti sia rispettato.

Quanto sopra è particolarmente afferente alle funzioni *marketing* e commerciale. I soggetti che operano in tali ambiti, così come gli Agenti ed i Procacciatori di affari, sono tenuti a rispettare rigidamente i principi generali di comportamento sopra specificati.

Ogni membro di Crown (impiegati, rappresentanti, Joint Venture Partners) deve assicurare che nell'agire venga preservato l'alto standard etico di Crown e, se del caso, segnalare comportamenti contrari all'etica di Crown.

Anche i rappresentanti e i JV Partners devono aderire alla Anti-Corruption Policy di Crown.

A questi soggetti esterni deve essere riservata una specifica attività di formazione, come sopra esposto, nonché deve essere consegnata una copia del Modello organizzativo con l'obbligo contrattuale del rispetto di tutte le procedure loro applicabili, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Crown può avvalersi di rappresentanti solo se necessario ad implementare il proprio business.

In sede di assunzione gli agenti andranno selezionati con cura e non dovranno mai violare l'etica di Crown anche in tema di corruzione.

Gli agenti di Crown sottoscriveranno regolare contratto nel quale sarà inclusa una clausola debitamente sottoscritta dall'agente di rispetto della *Anti-Corruption Policy* di Crown.

Qualora si renda necessario pagare voli o pernottamenti a terzi che sono in rapporti con Crown dovrà essere seguita la procedura di gruppo.

Ogni altra spesa correlata a detti viaggi di lavoro deve essere ragionevole e documentata puntualmente.

Ogni nuova assunzione di personale in Crown seguirà solo ed esclusivamente un criterio di meritocrazia. Nessun soggetto dovrà essere assunto per motivi legati a questione di conoscenza di determinate persone magari che siano anche già dipendenti di Crown. Per questa ragione non dovranno essere create apposta nuove posizioni per assumere famigliari o amici di dipendenti di Crown.

La contabilità dovrà essere tenuta accuratamente tramite documentazione, registri e reports.

Tutte le spese commerciali devono essere registrate, così come le spese sostenute per conto del cliente, nonché gli omaggi ed i *benefits* a loro attribuiti a cura del commerciale che le ha sostenute.

Tali registrazioni saranno oggetto di una verifica annuale ed a campione da parte del diretto superiore gerarchico che ne vaglierà la correttezza formale e la proporzionalità.

Ove riscontrasse errori o inadeguatezze verrà richiesto al commerciale che ha sostenuto l'esborso di redigere un *report* dettagliato nel merito e nel *quantum*. Di ciò verrà, in ogni caso, informato l'OdV.

Eventuali violazioni di detti standards possono portare ad azioni disciplinari nei confronti del dipendente - compreso il licenziamento - e, nel caso in cui il trasgressore sia esterno, la cessazione del vincolo contrattuale che lega la società al soggetto medesimo (e.g. rescissione *ad nutum* del contratto con richiesta di danni), sia questo un procacciatore di affari, un agente o altro.

Inoltre, sempre al fine di prevenire la "corruzione tra privati" - fattispecie di reato introdotta all'interno del D.lgs. 231/2001 dalla L. 190/2012 -, il Responsabile commerciale deve provvedere affinché venga identificato e costantemente aggiornato un listino relativo ai prezzi dei prodotti venduti dalla società, anche in funzione delle quantità e delle condizioni commerciali (e.g. termini di pagamento, modalità di consegna, etc, ...).

Il Responsabile commerciale deve far sì che i parametri identificati con l'anzidetto criterio giungano al responsabile amministrativo e contabile. Il controller provvederà a strutturare un sistema (anche *software*) atto a confrontare i parametri medi identificati con le singole fatture emesse.

Qualora alla luce di detto controllo dovesse risultare una rilevante discrepanza in uno degli indici valutati - ad esempio un prezzo di vendita significativamente diverso da quello di listino, date le medesime condizioni -, il Controller dovrà richiedere spiegazioni, anche via posta elettronica al Responsabile commerciale.

Se le stesse non dovessero pervenire entro 10 giorni dalla richiesta o destassero qualsivoglia dubbio, il Controller deve prontamente riferirne all'Organo amministrativo, sempre a mezzo di una comunicazione scritta, senza formalità. L'Organo amministrativo se del caso, a sua volta, provvederà ad informare l'OdV, fornendo copia delle comunicazioni di cui dispone alla prima riunione utile.

Il Responsabile commerciale ed il controller, per ogni anomalia verificatasi, devono inoltre, conservare il citato breve *report* esplicativo nel quale deve, in ogni caso, specificare: la data, i soggetti coinvolti, il luogo, la natura ed il *quantum* di discostamento dall'indice di riferimento. Tali *report* devono, poi, essere conservati all'interno di un apposito registro delle anomalie, il cui mantenimento è sempre in capo al responsabile commerciale.

3.4 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati contro la sicurezza sul lavoro.

Come premesso, questa categoria di reati è risultata sensibile per l'attività svolta da Crown Imballaggi. Pertanto, è necessario apprestare ogni sforzo che risulti idoneo ad eliminare o, ove ciò risulti impossibile, a ridurre il più possibile il rischio di infortunio di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività di Crown Imballaggi.

Premesso che Crown Imballaggi si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività di Crown Imballaggi.

Inoltre Crown Imballaggi al fine di meglio garantire la sicurezza dei propri dipendenti si avvale, per la valutazione del rischio, di statistiche effettuate da associazioni di categoria di Gruppo quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo, CONAI (CONSORZIO NAZIONALE Imballaggi) per il proprio settore merceologico di appartenenza, in riferimento al verificarsi degli infortuni sul lavoro.

Qualora l'azienda riscontri un indice di incidentalità di infortuni superiore al dato statistico medio provvede prontamente ad un'adeguata implementazione dei presidi posti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal decreto legislativo 231/2001 non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente parte speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente parte speciale persegue, quindi, quattro differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) Definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) Dettare principi di condotta generali, per tutti i destinatari della parte speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 3) Favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) Favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche

con riferimento alle novità legislative.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società si propone di indirizzare all'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello indica inoltre:

- l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica;

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, quindi, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, tendendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

In concreto, il modello organizzativo, al fine di rendere efficace la prevenzione degli infortuni sul lavoro, propone azioni mirate volte a garantire l'integrazione tra i sistemi aziendali già predisposti in attuazione della normativa di settore (D.lgs. 81/2008 aggiornato al D.lgs. 106/2009) e delle direttive tecniche volontarie.

Crown Imballaggi applica da tempo la normativa tecnica OHSAS 18001, efficacemente adottata e sottoposta a verifica periodica ad opera di società di certificazione esterna.

In virtù di questo, la società garantisce tra l'altro:

- ambienti di lavoro salubri e conformi alle normativa specifiche;

- macchine ed impianti conformi alle normative vigenti, anche di derivazione comunitaria. Qualora siano in uso macchinari privi del marchio CE di conformità, verrà stilato per ogni macchinario un documento di valutazione del rischio in modo che sia comunque conforme alla normativa vigente;
- ogni macchinario utilizzato da dipendente di Crown Imballaggi è dotato di libretto di funzionamento tradotto in lingua italiana nelle sue parti essenziali;
- il personale dipendente di Crown Imballaggi viene formato da personale competente circa l'utilizzo del macchinario anche tramite affiancamento di personale esperto e specializzato;
- ogni macchinario è soggetto a manutenzione ordinaria con cadenza periodica e straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- la formazione, informazione ed addestramento di ogni lavoratore per la specifica mansione svolta conformemente all'accordo Stato-Regione in merito;
- la presenza degli addetti alla squadra di emergenza, specificamente formati;
- la visita medica, anche preassuntiva, per le mansioni a rischio, compresa la costante sorveglianza sanitaria specifica per mansione.

Inoltre, la società utilizza delle procedure organizzative, in grado di monitorare il rischio di eventi infausti per la salute dei lavoratori e la salubrità dei luoghi. Si tratta delle procedure contenute nel documento denominato "Manuale sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro". Esso è parte integrante del presente modello al pari delle altre procedure specifiche adottate in base ad esso, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le procedure generali del sistema integrato (PGS da 01 a 51), le procedure organizzative del sistema qualità (PSQ da 10 a 40), le procedure organizzative del sistema HACCP, le procedure sul sistema ambientale, le procedure sul sistema sicurezza del lavoro e le procedure operative, istruzioni e tabelle del sistema qualità, tutti meglio specificati nell'allegato "Elenco generale delle edizioni valide dei documenti".

Sono altresì parte integrante del modello: la certificazione OHSAS 18001, predetta ed il piano annuale di adeguamento ai requisiti di legge riguardante la sicurezza, comprensivo del budget relativo e dell'indicazione delle funzioni esecutive e di controllo.

Tutti questi documenti sono parte integrante del Modello organizzativo, costituendo la modalità di abbassamento del rischio di commissione dei reati in esame.

Tale struttura consente l'efficace gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, verificata attraverso report periodici. Sempre in conseguenza dell'attuazione della medesima, Crown Imballaggi indice riunioni periodiche con i soggetti interessati e tiene - aggiornata e disponibile a tutti i dipendenti - una statistica degli infortuni.

Viene svolto periodicamente un audit sul rispetto di tutte le procedure indicate dalla legge e dalla direttiva OHSAS 18001, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del presente modello.

Oltre ad esse Crown Imballaggi si impegna alla:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.

A questi fini sarà l'OdV a verificare la costante applicazione delle procedure e ne propone i necessari adeguamenti o integrazioni. In tale compito, l'OdV si avvale della piena collaborazione del sistema di prevenzione e protezione presente in Crown Imballaggi e di tutte le funzioni interessate. Il medesimo organismo tiene conto di tutte le attività già svolte, in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole fra loro e con il presente modello, evitando inutili quanto costose duplicazioni.

L'OdV sarà, quindi, incaricato di vigilare e verificare, periodicamente ed a campione l'effettivo rispetto dei protocolli e delle procedure adottate con la normativa tecnica di cui sopra. Ogni violazione delle medesime dovrà essere segnalata tempestivamente all'OdV stesso, chiunque ne venga a conoscenza.

Ciascun dipendente e collaboratore di Crown Imballaggi può indicare (anche in forma anonima) i propri rilievi circa le inadempienze alle procedure adottate ovvero suggerire le modifiche che ritiene opportune, utilizzando modelli appositamente creati (denominati STOP). Tali segnalazioni sono da considerarsi protette ai sensi della disciplina menzionata c.d. *whistleblower protection*. Pertanto non saranno tollerate discriminazioni o altri comportamenti contrari ed in danno del segnalante.

L'OdV riceve le comunicazioni più rilevanti generatesi in base alla procedura sopra esposta e pone in essere le necessarie azioni. Inoltre, l'organismo verifica periodicamente che la procedura di segnalazione sia efficiente e costantemente aggiornata, ove necessario.

L'OdV viene invitato alla riunione annuale nazionale relativa alla tutela della sicurezza di tutti i dipendenti del Gruppo italiano.

Coadiuvano l'OdV, nell'attività di vigilanza tutti i soggetti preposti, ed indicati dalla legge e dai protocolli adottati in Crown Imballaggi, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla salubrità dei luoghi di lavoro. Essi sono tenuti a comunicare ogni violazione delle regole e delle procedure relative alla sicurezza in essere in Crown Imballaggi ed indicate nel compendio documentale allegato al presente Modello.

In linea generale, la politica della Società in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza è quella di:

- Affrontare in modo sistematico la gestione delle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, onde assicurare conformità alle leggi ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni, anche alla luce dell'evoluzione della tecnica.
- Gestire la salute e la sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività.
- Perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone".
- Promuovere una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007, e dal Manuale Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna

- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("R.S.P.P."), individuato nella figura di un professionista in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è quantomeno formalizzata con lettera del Legale Rappresentante (c.d. Datore di Lavoro) della società.
- Nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- Individuazione e nomina degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S.. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e con cadenza triennale frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera firmata dal Datore di Lavoro e controfirmata dall'interessato e dal Rappresentante Dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S.").

- Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

- I dipendenti provvedono ad eleggere i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S."). Gli R.L.S., una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.

- Valutazione dei rischi e predisposizione della relativa documentazione, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile e dalla best practice implementata in Crown Imballaggi.

- Interventi di informazione e formazione

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dal secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, che ha approvato gli accordi per la formazione ex art. 37, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008.
In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione

- Attività svolta nel corso dell'anno

- R.S.P.P. effettua sopralluoghi con cadenza bisettimanale, valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ad essere interpellati in occasione dei suddetti sopralluoghi, sono in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del R.S.P.P. e possono comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il R.S.P.P. provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal R.S.P.P., vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Viene organizzata con cadenza periodica una riunione a cui partecipano: il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il R.S.P.P., i R.L.S., ed ogni altro soggetto afferente al sistema di prevenzione e protezione di Crown Imballaggi che sia opportuno invitare.
In occasione della suddetta riunione vengono affrontati i seguenti argomenti:
 - Verifica della validità del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione ad eventuali cambiamenti o modifiche subentrate nel corso dell'ultimo anno, all'attività dell'azienda o agli ambienti di lavoro;

- Illustrazione ed analisi di eventuali modifiche normative emanate nel corso dell'anno;
- Relazione sulla situazione sanitaria dell'azienda (Medico Competente);
- Analisi della situazione infortunistica;
- Verifica del numero di addetti pronto soccorso e prevenzione incendi presenti in azienda;
- Eventuali criticità emerse dalla prova di evacuazione;
- Programma interventi di informazione e formazione;
- Eventuali problematiche emerse ed affrontate nel corso dell'anno;
- Ogni altra materia espressamente indicata dalla legge;
- Varie ed eventuali.

Al termine della riunione viene redatto un verbale specifico firmato da tutti i partecipanti.

- Ad ogni assunzione e secondo la tempistica prevista dal D.lgs. 106/2009, e quindi anche a seguito di assenze dovute a malattie protratte per oltre 60 giorni, Crown provvede ad acquisire il certificato medico frutto della nuova visita del medico competente relativo alla idoneità alla mansione del singolo lavoratore e ad inviarlo sia al Datore di Lavoro che all'INAIL.
- Invia annualmente all'Organismo di Vigilanza la comunicazione, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno un giorno.
- Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e che verrà conservata nelle modalità concordate con il medico competente e secondo le disposizioni di legge.

Tutto ciò non esaurisce gli sforzi e le attenzioni con le quali Crown Imballaggi intende affrontare il problema legato al rischio di commissione degli illeciti di cui al presente paragrafo.

Infatti, integrano i presidi esposti per la presente categoria di reati, gli specifici protocolli preventivi indicati negli allegati sopra indicati, indicizzati nell'Elenco generale delle edizioni valide dei documenti.

Al fine di raggiungere l'eccellenza e, comunque, eguagliare e superare la media delle imprese operanti nel medesimo settore di attività, circa la prevenzione dei reati in questione, l'OdV deve periodicamente - ed almeno ogni sei mesi - acquisire i dati relativi agli infortuni occorsi al proprio personale, confrontandoli puntualmente con la media del settore di attività. Ove si riscontrasse, nonostante l'adozione delle procedure di cui sopra, che l'incidenza di tali eventi avversi (siano o meno rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01) superi tale media, l'OdV dovrà rivedere, anche avvalendosi di consulenti esterni, le procedure ed i presidi adottati in Crown Imballaggi.

In ogni attività operativa - o comunque valutabile a rischio di commissione degli illeciti di cui trattasi - deve essere calcolata l'incidenza del costo sostenuto per il sistema di prevenzione e protezione e di sicurezza del luogo di lavoro. Tale costo non può essere oggetto di ribasso in fase di contrattazione con i clienti, né nei contratti di vendita.

L'OdV verifica periodicamente che il *budget* predisposto da Crown Imballaggi per la prevenzione degli infortuni sia adeguato e suggerisce le opportune modifiche.

L'OdV confronta, ove possibile, l'incidenza del costo del sistema sicurezza in Crown Imballaggi rispetto a quello delle imprese concorrenti nel medesimo settore e rispetto a quello sostenuto dalle altre società del Gruppo, omogenee per categoria produttiva. Anche in questo caso propone le misure idonee a conformarsi alla media delle società oggetto di paragone, ove sia insufficiente l'investimento effettuato da Crown Imballaggi

Tutte le norme ed i presidi di cui al presente capo sono da considerarsi comunque da implementarsi, anche fuori dal preventivo di spesa assegnato all'OdV.

B) Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione delle rimanenti categorie di reati il cui rischio di commissione è basso o residuo

3.5 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati attraverso erogazioni pubbliche

3.5.1 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico ufficio o servizio: elenco esemplificativo.

Il primo passo necessario, per individuare le "procedure sensibili" in relazione alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione in generale (o in tema di reati commessi attraverso erogazioni pubbliche nel caso di specie), è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato. Solo così sarà possibile individuare quali soggetti, all'interno dell'organigramma societario, possono entrare in contatto, per via dell'attività professionale svolta, con dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, diventando così - automaticamente - dei soggetti da monitorare per impedire la commissione di reati contro la P.A.

a) Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei

soggetti che rispettivamente le esercitano non ha solitamente dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di *“pubblica funzione”* da quella di *“servizio pubblico”*. I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

- Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- Pubblica funzione amministrativa: a) disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi; b) caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- Norme di diritto pubblico: norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico;
- Pubblici Ufficiali stranieri: a) Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; b) qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese; c) qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

b) Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* non è, allo stato, concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”*, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

In particolare, l'art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri*

tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico. Tuttavia, il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati di seguito:

- Incaricati di Pubblico Servizio: coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- Pubblico servizio: un'attività che sia: a) disciplinata da norme di diritto pubblico; b) caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa (tipici della Pubblica funzione amministrativa); c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale; d) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Un paragrafo a parte meritano i processi di ottenimento dei finanziamenti pubblici e la gestione di qualsivoglia rapporto con Pubblici Ufficiali, nonostante il rischio di commissione di questi illeciti nell'ente non sia considerabile rilevante.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, che già rappresentano un baluardo contro questa tipologia di crimini, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Prima del presente Modello:

- specifica previsione nel Codice Etico del divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica;
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica;
- programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- nomina di un "Responsabile di progetto" mediante apposita delega scritta che ne individui le funzioni, i doveri e le responsabilità;
- il "Responsabile di progetto" deve curare la predisposizione dello specifico progetto per cui è richiesta l'erogazione pubblica, nonché le relative istanze dirette alle amministrazioni pubbliche nazionali o comunitarie;
- pubblicità verso l'esterno delle deleghe attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti della società;
- esclusione esplicita, nel sistema delle procure, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi";

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a sanzionare le inadempienze, secondo quanto disposto nel paragrafo inerente le sanzioni.

3.6 Individuazione delle procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

Per questa categoria di reati è necessario solo ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello organizzativo.

Nel caso specifico dei fornitori, partners commerciali e consulenti, Crown Imballaggi si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, come indicato nella **procedura 16944** finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni aziendali e di gruppo coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione - nonché al Codice Etico acquisti, entrambi allegati al presente Modello Organizzativo.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore possono essere incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dal Plant Manager o dal SSC che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile, di conseguenza, consentono la verifica di eventuali segnali d'allarme (sotto meglio specificati).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

Si tratta, altresì, di metodo consono ai principi di segregazione e di ridondanza nei controlli, poiché il Plant manager di Crown Imballaggi può richiedere l'accreditamento nel sistema informatico del fornitore, adducendo le motivazioni, ma non può autorizzarlo. Spetta, poi, a personale afferente al sourcing centralizzato procedere ad una verifica amministrativa per approvarne l'inserimento.

Qualora, poi, il soggetto esterno fornisca Crown Imballaggi il sourcing centralizzato - ove sono accentrate le funzioni di gestione e monitoraggio degli acquisti - deve procedere, in fase di primo accreditamento del fornitore, ad ulteriori controlli quali la verifica dell'esistenza della partita i.v.a. e la verifica delle informazioni commerciali e contributive rilevanti, utilizzando i canali istituzionali (anche informatici, quali - a titolo esemplificativo - Cerved o D&B).

Questo controllo approfondito dovrà essere effettuato, qualora vengano riscontrati o comunicati (anche ad opera del SSC, della funzione Acquisti o in qualsiasi altro modo), i c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali - sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - l'inadeguatezza del capitale sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, etc (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni di recente emanate a riguardo dall'UIF, in materia di frode all'i.v.a. ed obblighi di antiriciclaggio). Tali segnali d'allarme sono dedotti incrociando le informazioni inserite a mezzo della procedura 16944 con quelle derivanti dagli altri settori di attività di Crown, di tal ché, ad esempio, questi indici segnalerebbero un allarme qualora un fornitore con basso capitale sociale intenda fornire Crown Imballaggi per importi cospicui.

Al fine di effettuare il controllo di affidabilità per l'accreditamento dei fornitori significativi, l'Ufficio Centrale Acquisti ed il Plant Manager, per i contratti definiti a livello "locale", richiederanno ai Fornitori il rilascio delle certificazioni come da allegato.

Crown Imballaggi si avvale inoltre di un protocollo specifico denominato "Purchasing Code of Ethics", allegato al presente Modello, atto a regolamentare tutti i rapporti con i propri fornitori attraverso il rispetto di un Codice deontologico da parte dell'area acquisti.

Per la presente categoria di reati, si rinvia altresì ai principi Crown's Financial Accounting Policies and Procedures (di seguito anche solo CFAP), ai principi Crown's European Administration Policies (di seguito anche solo CEAP), entrambi allegati al presente Modello, e in ogni caso consultabili sul sito Intranet del Gruppo a livello Europeo.

3.7 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti reati, i destinatari del presente Modello, oltre a conformarsi alle prescrizioni del codice etico e ai principi generali contenuti nella parte prima e seconda del Modello, devono impegnarsi ad attuare i seguenti controlli preventivi, tarati in modo specifico sui rischi in oggetto:

- la società deve effettuare verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato ecc)⁶;
- deve essere prevista ed attuata una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- devono essere previsti ed attuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

⁶ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

- devono essere previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, ecc.);
- devono essere determinati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissati i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione dei compiti, ruoli e responsabilità;
- specifica previsione di regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio.

Ove tali attività siano svolte da una funzione del Gruppo presso la controllante, ovvero presso altre consociate, l'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

Da ultimo, come già indicato nella parte generale del presente Modello, con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stata introdotta la nuova fattispecie di reato dell'autoriciclaggio *ex art. 648 ter- 1 c.p.* che è stato considerato quale ulteriore reato-presupposto alla responsabilità penale degli enti *ex D.Lgs 231/2001*.

Rispetto al delitto di autoriciclaggio *ex art. 648 ter- 1 c.p.* tra i reati più significativi vi sono quelli tributari, che possono costituire il reato presupposto al reato in questione e non sono altrimenti prevenuti dal Modello (perché non previsti quali presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti). Nella società, però, vi è già una gestione ottimale di ogni aspetto fiscale. Infatti, al fine di impedire la realizzazione del reato di autoriciclaggio, la società attua le procedure già in vigore a presidio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sopra indicati, oltre ai seguenti specifici presidi:

- applicazione delle procedure previste dalla normativa Serbanes-Oxley Act (SOX), da parte della controllante Crown Holdings, che, come noto, garantiscono la massima trasparenza in relazione alla tenuta delle scritture contabili e in materia di redazione del bilancio societario;
- sistema di controllo amministrativo e contabile attribuito e gestito da una società di revisione ad *hoc* incaricata;
- sistema di controllo di legalità dell'attività sociale affidato al Sindaco Unico.

3.8 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati transnazionali

E' stata riscontrata una remota sensibilità di Crown Imballaggi alla consumazione di questi illeciti ed un bassissimo livello di rischio anche per queste residuali attività.

Si ricorda che per evitare i reati di:

- riciclaggio internazionale (art. 648 *bis* c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - sempre connotato da profili internazionali - (art. 648 *ter* c.p.)
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 d.lgs. 25.7.1998 n. 286)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

il riferimento - *prima facie* - è alle indicazioni del Codice Etico.

Inoltre, ai fini della prevenzione dei reati enucleati sopra in questa categoria, sono previsti i presidi già individuati nel paragrafo **3.8**, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità. Il riferimento in questo senso è, in particolare, ai rapporti (eventuali) con Pubblica amministrazione, nonché in ogni altra occasione in cui vi sia la possibilità di verifica di un reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Ancora, il presente paragrafo è - altresì - idoneo al fine di evitare:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).

3.9 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati ambientali

In relazione ai reati in esame, come anticipato le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le operazioni poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero relativamente alle seguenti attività:

- *emissioni in atmosfera convogliate e diffuse;*
- *attività in stabilimenti il cui ciclo produttivo origina scarichi idrici;*
- *attività produttiva in stabilimenti il cui ciclo produttivo prevede la produzione di rifiuti e la relativa gestione, sia in termini documentali sia di gestione operativa;*
- *attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;*
- *attività di qualsiasi genere che possano creare contaminazione del suolo.*

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche *l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.*

E' necessario verificare *l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze* con le quali la Società intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla *stipula dei contratti* ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In via generale, è fatto espresso divieto a carico dei soggetti afferenti a Crown Imballaggi di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente costituire un illecito;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;

In particolare, i responsabili di funzione sono tenuti a realizzare, rispettare e far rispettare i principi procedurali e le azioni, con riferimento alle Aree a Rischio (come sopra individuate) che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

1. implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
2. adozione del Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

3. assistenza in materia di aggiornamento ambientale tramite contratto quadro con azienda di consulenza;
4. verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;
5. richiesta ai Partner e ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;
6. selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi Partner e Collaboratori Esterni, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali Partner e dei Collaboratori Esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;
7. deve essere effettuato un controllo dei laboratori di analisi utilizzati per il monitoraggio delle matrici ambientali, finalizzato a rilevare ed impedire eventuali comportamenti scorretti nella conduzione delle analisi e nell'emissione dei certificati analitici; deve essere privilegiata la scelta di laboratori accreditati ACCREDIA in base allo standard UNI EN ISO 17025, dotati di sistema gestionale LIMS che mantiene la tracciabilità dei campioni e delle analisi;
8. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
9. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
10. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Partner e dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per gli Organi Direttivi della Società.

3.10 Presidi idonei a prevenire i reati di criminalità informatica ed illecito trattamento dei dati

Per quanto emerso in sede di analisi dei processi e delle attività sensibili al rischio di reato in Crown Imballaggi, essendo simili le condotte che potrebbero condurre alla consumazione di molti dei reati di criminalità informatica e d'illecito trattamento dei dati, il presente paragrafo indica presidi idonei a prevenire il rischio di commissione di entrambe le categorie.

Oltre a quanto indicato nel testo seguente, si rimanda ai presidi di cui all'allegato denominato INF 01 per ulteriori indicazioni concernenti l'abbassamento del rischio residuo di commissione di questa categoria di reati.

La gestione del sistema informatico è oggi di competenza di società terza incaricata, ITC Infotech (società Indiana), dalla società e dal Gruppo ed ogni aspetto gestionale ed organizzativo è disciplinato nel contratto di *outsourcing* tra Crown e la società *outsourcee*.

A completare i presidi posti al fine di contrastare la presente categoria di reati è da annoverare una specifica Policy di Gruppo denominata Filtering Policy Final – che individua la politica del Gruppo circa le modalità di accesso a internet da parte dei dipendenti di Crown oltre ai principi CFAP in materia.

L'OdV vigila sull'adempimento alle regole adottate qui e nelle procedure richiamate.

3.10.1 Regole idonee ad evitare la commissione di reati informatici. Regole relative ai crimini in violazione del diritto d'autore.

Le procedure previste, atte anche ad evitare i reati lesivi della personalità individuale, costituiscono modalità di prevenzione di illeciti relativi alla *privacy*, ed, inoltre, integrano le misure previste per la diminuzione dei rischi di altri reati informatici.

In particolare, le suddette procedure sono create, come premesso, anche per prevenire la commissione dei reati informatici, previsti dal nuovo art. 24 *bis*, recentemente inserito nel D.lgs. 231/2001 ad opera della L. n. 48/2008.

Si tratta, infatti, delle modalità di gestione degli accessi ai personal computer ed alla rete aziendale e ad internet, profili centrali nell'identificazione dell'utente. Sono indicate nel prosieguo anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

Per quanto attiene allo specifico bene giuridico indicato nella rubrica del paragrafo, Crown Imballaggi vieta a tutti i soggetti ad essa afferenti di visitare siti internet che contengono materiale offensivo. E' proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico di Gruppo.

Il sistema informatico in uso ad Crown Imballaggi è quello creato e gestito dal Gruppo Crown.

Crown Imballaggi non ha personale IT diretto, come tutte le altre consociate italiane del Gruppo Crown si avvale del supporto di EISS.

Il Gruppo Crown ha un contratto di *outsourcing* per le attività informatiche con ITC Infotech (società Indiana) per il supporto dell'intera infrastruttura IT di tutte le sedi Europee. Sul servizio erogato da tale fornitore la società esercita un controllo di merito analogo a quello che avrebbe avuto attuando il servizio internamente.

Infatti alcuni dipendenti di ITC Infotech sono dislocati nelle sedi di Crown di Parma, Aprilia e Nocera.

I servizi di aggiornamento dei software gestionali sono invece gestiti dal Gruppo presso la sede di Wantage.

Definiti così i contorni organizzativi del servizio informatico della società si evidenzia che in esso sono previste adeguate procedure di verifica e controllo, ad ogni livello. L'uso dei computer disponibili nella rete aziendale è concesso previa autorizzazione del diretto superiore gerarchico e solo per fondati motivi di lavoro. L'utilizzo di ogni elaboratore (PC, nel prosieguo) è riservato e protetto da password. Da ogni PC, l'utente per accedere alla rete (network) di Crown, deve disporre di *username* e *password* (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente). L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità, e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione.

L'utilizzo di internet è parimenti strettamente regolamentato. Il personale di Crown Imballaggi non ha accesso alla rete esterna se non previa autorizzazione del proprio diretto superiore gerarchico. La concessione dell'autorizzazione è fornita solo per comprovate ragioni lavorative. L'accesso effettivo dalla postazione aziendale, così come l'accesso alla rete del Gruppo Crown dall'esterno (ossia da postazioni non direttamente gestite e verificate dalla funzione informativa di gruppo), è realizzato e gestito dal centro servizi informatici comune al Gruppo denominato EISS (European Information System Service). Gli accessi a Internet, autorizzati solo a fini lavorativi, sono sottoposti a costante controllo a livello Europeo.

Ogni violazione delle procedure interne enucleate ed enucleande per l'utilizzo del sistema informativo e internet in Crown Imballaggi deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.

Se la violazione viene riscontrata dal manager responsabile della funzione in Crown Imballaggi, spetta al medesimo, senza indugio, avvertire dell'accaduto l'OdV. Analogo obbligo di comunicazione spetta al il Responsabile del sistema informatico del Gruppo Crown.

Prima di enucleare le altre regole generali a riguardo di codesti reati, si ricorda che i protocolli specifici sono indicati **nell'allegato INF 01**, da integrarsi con le procedure aziendali e di gruppo implementate.

3.10.2 Modalità di gestione del sistema informatico

Il sistema informatico è gestito e coordinato da un centro servizi unico ed interno all'intero Gruppo Crown. Tale centro servizi, come anzidetto, è denominato EISS.

Sono previsti protocolli autorizzativi specifici che regolamentano l'accesso e l'uso del sistema.

a) Modalità di accesso ai singoli PC

Ogni singolo elaboratore (PC) fa parte del dominio interno "crowncork.com" e, quindi, deve essere autenticato ogni volta che un utente richiede l'accesso al dominio stesso.

Ogni utente è fornito di *password* di accesso sia al PC che al dominio ed in alcuni casi anche della password del BIOS all'accensione del PC.

Le *password* sono personalizzate e vengono modificate con cadenza periodica.

A ciascun utente sono stati forniti i relativi privilegi di accesso a seconda della mansione/attività: la regola generale in tal senso è che ogni utente ha accesso alla propria cartella sul server ed ad una cartella pubblica per lo scambio di informazioni tra utenti. Alcuni utenti hanno accessi condivisi su cartelle di interesse comune.

Oltre all'accesso alle cartelle personali o "settoriali" ogni utente autorizzato ha accesso alla propria casella e-mail che risiede presso Data Centre di Microsoft dislocati in Irlanda e Benelux.

b) Modalità di archiviazione dei dati e backup

I dati che vengono memorizzati all'interno dei server Crown Imballaggi del Gruppo Crown sono salvati quotidianamente (di norma durante la notte), tramite procedura di backup, su supporti magnetici removibili. I supporti di backup per ogni server sono 12 e permettono a rotazione di avere un archivio dei salvataggi relativo agli ultimi 15 giorni più 2 copie mensili, solitamente sufficiente in caso di ripristino di informazioni involontariamente cancellate.

Le copie di salvataggio vengono conservate in zone ignifughe e protette, disponibili solo ad utenti autorizzati.

Non è possibile archiviare la posta localmente nel PC o nella cartella assegnata all'utente del server di Crown Imballaggi.

c) Modalità di visibilità dei dati tra diversi PC

E' possibile condividere con altri utenti/PC risorse locali come stampanti e/o cartelle di dati del proprio PC o del server locale.

Gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione sono protetti mediante opportune misure volte ad inibire l'accesso ad operatori appartenenti a settori diversi da quello cui l'archivio si riferisce.

L'accesso è sempre regolamentato da autorizzazioni, previamente concesse dietro presentazione di comprovate esigenze lavorative.

La modifica dei dati può avvenire solo ove autorizzata ed ogni PC che dispone di tale facoltà è utilizzato con password d'accesso personale, in modo tale da poter agevolmente risalire alla paternità dell'inserimento o della modifica del dato.

d) Modalità di accesso ad internet singoli PC

Ogni utente su PC ha la possibilità di navigare in internet senza alcun limite di tempo, solo se previamente autorizzato dal proprio superiore gerarchico e per esigenze lavorative.

La navigazione è protetta, ossia sono adottati dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti alla società.

Al fine di prevenire l'utilizzo illegittimo dell'accesso ad internet, sono previsti costanti controlli ad opera del centro servizi (EISS) situato a Wantage Oxfordshire - UK, presso Crown Packaging UK P.L.C.

Al momento della concessione dell'autorizzazione ogni utente viene reso edotto dell'esistenza dei controlli e della "Policy" per l'utilizzo di Internet all'interno del Gruppo Crown.

Dell'uso improprio di internet o del sistema è dato avviso immediato al manager responsabile della Sicurezza dell'EISS, il quale avverte di ciò il Responsabile della funzione informatica di Gruppo. Quest'ultimo, senza ritardo, comunica quanto segnalato all'OdV che provvede con istruttoria.

Per garantire la sicurezza del sistema e dei dati, ogni PC è protetto tramite antivirus centralizzato e distribuito dal server, costantemente aggiornato.

e) Modalità di accesso dall'esterno di Crown Imballaggi alla rete aziendale

Dall'esterno possono accedere soltanto:

- gli utenti registrati forniti di connettività mobile, per interrogare la propria casella di posta elettronica attraverso il servizio di Web-mail, messo a disposizione dal server di posta elettronica del Gruppo CROWN e per accedere attraverso una vpn (con le stesse user e password) alle cartelle personali e/o della funzione aziendale per cui sono accordate le autorizzazioni, sempre tramite autenticazione di dominio con il nome utente e la password relative.

I servizi informatici sono gestiti, anche da remoto dal centro servizi (EISS) e mantenuti dalla funzione informatica comune al Gruppo Crown.

Pertanto, l'intera funzione informativa, interna ed esterna, nonché le attività software e hardware necessarie al funzionamento e le attività di manutenzione sono riservate alla medesima.

La funzione di cui sopra (EISS), accede ai server locali di Crown Imballaggi da remoto, con diritti di amministratore anche per eseguire la manutenzione e le attività tipiche dell'amministratore di sistema. L'accesso è protetto da una autenticazione utente/password, una per attivare il collegamento e l'altra per l'accesso al singolo server. Il personale dell'EISS accede ai singoli PC solo per manutenzione e/o istruzione ed esclusivamente con l'ausilio dell'utente del PC stesso, che concede il collegamento.

f) Detenzione e utilizzo legale dei software

Questo protocollo è volto a calmierare il rischio di commissione dei reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio,

introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etc, p. e p. dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della L. 633/1941).

La rischiosità relativa è del tutto marginale.

Infatti, gran parte delle licenze software del Gruppo Crown, installate in Europa, sono gestite centralmente dall'EISS, European Information System Services, di Wantage - UK -; ivi comprese quelle dei produttori internazionali quali: Microsoft, Adobe, Winzip, Antivirus, Backup, etc...

A livello locale, precisamente in ogni azienda del Gruppo, rimangono in gestione solo le licenze specifiche ed eccezionali che, in ogni caso rappresentano una percentuale inferiore 10% di tutto il software utilizzato.

Circa le licenze di software delle multinazionali esistono degli audit ad hoc, posti in essere direttamente da rappresentanti del legale detentore della licenza.

Esemplificando, ogni 2 anni circa, emissari della nota società di software Microsoft, che, peraltro, ha il più alto numero dei software installati in Crown Europa, effettua un audit su tutti i circa 6000 elaboratori appartenenti al Gruppo e dislocati - parzialmente - in Italia, per controllare che il numero delle licenze corrisponda quantitativamente e qualitativamente all'installato. A seguito di questi audit specifici non sono mai state riscontrate differenze di entità rilevante.

g) Controlli e sanzioni

Il personale EISS effettua periodicamente un'attività di controllo sul rispetto delle procedure relative al sistema informatico da parte dei dipendenti di Crown Imballaggi e di terzi.

Ove riscontri violazioni delle medesime ne fornisce immediatamente notizia all'OdV.

Ricevuto ciò, ed espletata l'indagine verificando la violazione, l'OdV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'OdV. Tale organismo suggerisce, nel rispetto delle tipologie e delle procedure sopra indicate, le opportune sanzioni per la violazione dei sistemi informatici della società e/o dei terzi, per le frodi informatiche e per le violazioni della privacy avvenute con l'ausilio o per mezzo dei sistemi informatici.

3.11 Individuazione delle procedure idonee a prevenire il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per prevenire detta fattispecie di reati si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell'ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con dipendenti e collaboratori, di seguito sinteticamente riportate.

Il Responsabile del personale verifica i dati personali e i documenti in sede di assunzione nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all'assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre, il predetto responsabile deve immediatamente segnalare al datore di lavoro, suo superiore gerarchico, ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

Il Responsabile del personale segnalerà eventuali anomalie rilevanti al fine del reato di cui sopra, nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. Lo stesso Responsabile è tenuto ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della Società.

Nel momento in cui la Società dovesse avvalersi di fornitori esterni, spetterà a questi ultimi garantire l'idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla Società una relazione contenente i dati dei lavoratori che presteranno servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Il controllo, a campione, della correttezza della detta comunicazione è demandato all'ufficio acquisti delle società.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative delle dette procedure saranno applicate ai fornitori sanzioni contrattuali, sino alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Qualora, invece, dovesse essere Crown a fornire i propri servizi presso terzi, spetta in capo alla Società stessa l'onere di garantire e certificare la regolarità dei propri dipendenti.

In tal senso il Responsabile del personale è tenuto a redigere un adeguato *report* da fornire al cliente contenente le informazioni necessarie.

L'OdV, se ritiene che le modalità di assunzione di dipendenti o collaboratori, siano state condotte con violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente l'Organo amministrativo.

L'OdV è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto delle procedure di verifica, anche dei fornitori, sopra indicate e, in caso di constatate violazioni, è tenuto a relazionare all'Organo amministrativo l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

Qualora la violazione sia da attribuirsi all'Organo amministrativo, l'OdV riferisce all'assemblea l'accaduto, per i provvedimenti da adottarsi.

ALLEGATI

- Elenco Reati ex D.lgs 231/2001
- Organigramma e ripartizione delle funzioni;
- ordini di servizio (*job descriptions*), di cui al Manuale integrato, e codice etico di gruppo;
- precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate anche di Gruppo - ivi comprese:
 - il codice etico;
 - il codice deontologico per il settore degli acquisti;
 - *policy* anticorruzione;
 - Codice of Business Conduct and Ethics;
 - il sistema US GAAP;
 - il sistema di *compliance* al Sarbanes-Oxley Act;
 - il software gestionale in uso, Oracle - JD Edwards;
 - la procedura 16944 - A/B SSC Italy (*Working procedure*), in forma di presentazione;
 - il “Manuale sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro”, e tutti documenti indicizzati nell’Elenco generale delle edizioni valide dei documenti;
 - Purchasing Code of Ethics;
 - il protocollo INF 01;
 - Internet Policy;
 - principi CFAP;
 - principi CEAP;
- regolamenti di deleghe e di spesa;
- sistemi di gestione implementati sulla base di normative tecniche (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001), nonché le relative certificazioni;
- Modulo di comunicazione Antimafia;
- Modulo attestante l’idoneità per l’iscrizione nell’Elenco Fornitori.
